

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CLII

n. 1

## RELAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI, SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SULLE EVEN- TUALI SANZIONI IRROGATE

**(Periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008)**

*(Articolo 35, comma 5, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)*

*Presentata dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

**(CALABRÒ)**

PAGINA BIANCA

**INDICE**

Premessa .....	Pag.	5
I. Interventi di carattere regolamentare e di indirizzo ...	»	6
I.1. Il problema della violenza nelle competizioni sportive .....	»	6
I.2. La rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive .....	»	9
I.3. L'Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche .....	»	11
I.4. Il nuovo contratto di Servizio Pubblico Radiotelevisivo e la tutela dei minori .....	»	12
II. Attività di vigilanza e provvedimenti sanzionatori .....	»	15
II.1. L'attività di vigilanza e i criteri adottati dall'Autorità .....	»	15
II.3. Attività procedimentale .....	»	23
ALLEGATI .....	»	30
Allegati alla sezione II .....	»	30

PAGINA BIANCA

**Premessa**

La presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico della radiotelevisione", il quale dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti annualmente al Parlamento una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.

Essa si riferisce al periodo 1° aprile 2007 - 31 marzo 2008 e dà conto dei provvedimenti di natura regolamentare e di indirizzo adottati dall'Autorità nel settore, nonché dell'attività di vigilanza e sanzionatoria svolta in materia.

## **I. Interventi di carattere regolamentare e di indirizzo**

### ***I.1. Il problema della violenza nelle competizioni sportive***

Nel corso del 2007 il Parlamento ha varato alcune misure legislative per contenere il problema della violenza nelle manifestazioni sportive.

La legge 4 aprile 2007, n. 41, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche* ha, infatti, apportato alcune modifiche agli artt. 34 e 35 del Testo unico della radiotelevisione adottato con decreto legislativo n. 177 del 2005, in un'ottica di rafforzamento delle tutele dei valori dello sport nella programmazione radiofonica e televisiva.

Il nuovo articolo 34 , al comma 6-bis , stabilisce che le emittenti ed i fornitori di contenuti “... *nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire*

*fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento delle manifestazioni sportive”.*

L'articolo 35, comma 4-bis, prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del codice trovano applicazione, in quanto compatibili, le sanzioni amministrative già poste a presidio delle violazioni in materia di tutela dei minori, irrogate dalla Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il 25 luglio 2007 è stato sottoscritto dalle emittenti televisive nazionali e dalle associazioni rappresentative delle emittenti televisive e radiofoniche, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana, dalla Federazione italiana editori di giornali il previsto codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “*Codice media e sport*”.

Il Codice introduce una serie di disposizioni che devono essere osservate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti al fine di favorire la diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario e al fine di prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'iter formale di approvazione del Codice media e sport si è concluso con l'adozione, da parte del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, del decreto 21 gennaio 2008, n. 36 che ne ha recepito le disposizioni.

Il controllo del rispetto del codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A fronte di eventuali violazioni, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti responsabili e porre in essere una serie di iniziative consistenti nella comunicazione delle sanzioni irrogate alle amministrazioni pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza, al CONI e alle Federazioni sportive per le valutazioni in materia di accesso agli stadi e, infine, agli ordini professionali per le valutazioni in ordine alle violazioni commesse da giornalisti.

L'Autorità, con deliberazione n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008, ha adottato tempestivamente il regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie concernenti il Codice media e sport, dando così avvio alla propria attività di vigilanza anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni i quali, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, sono stati investiti di importanti funzioni di controllo e segnalazione relativamente alla programmazione diffusa dalle emittenti radiotelevisive locali.

Già nelle more della nuova regolamentazione l'Autorità con delibera n. 109/08/CSP ha sanzionato un'emittente locale per aver trasmesso in data 5 e 8 ottobre 2007 e 27 gennaio 2008 programmi di commento ad avvenimenti calcistici, caratterizzati da toni particolarmente aggressivi.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla questione a seguito del ricorso proposto dall'emittente per l'annullamento della delibera citata, ha rilevato, seppure in sede di decisione dell'istanza cautelare, "la gravità delle espressioni pronunciate



nell'ambito dei programmi televisivi di cui trattasi", confermando pertanto il provvedimento assunto dall'Autorità.

### ***I.2 La rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive***

Con la delibera n. 13/08/CSP, l'Autorità ha adottato un Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive.

L'intervento dell'Autorità nasce dall'osservazione dei comportamenti di alcune emittenti che hanno mostrato la tendenza a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie pendenti, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali.

In alcuni casi, si è creato un vero e proprio foro "mediatico" alternativo alla sede naturale del processo, ove non si è svolto semplicemente un dibattito equilibrato tra le opposte tesi, ma si è assistito a una sorta di rappresentazione paraprocessuale, che è perfino giunta all'esame analitico e ricapitolativo del materiale probatorio, determinando, attraverso l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o meno di determinate ipotesi accusatorie.

In tal modo gli studi televisivi si sono sovrapposti, oscurandole, alle legittime sedi dell'esercizio della giustizia. E' così accaduto che effetti

volutamente caricati, teoremi giudiziari alternativi e rappresentazioni suggestive (a volte persino con l'utilizzazione di figuranti) abbiano prevalso sull'obiettiva e comprovata informazione, con la conseguenza di preconstituire presso l'opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una "verità virtuale", non sempre corrispondente alla realtà effettiva.

Secondo molti, tale giudizio può influire, se non prevalere, sulla "verità processuale", difficile obiettivo destinato per sua natura ad emergere e essere raggiunto solo dopo una laboriosa verifica, che richiede tempi lunghi e attente valutazioni che mal si conciliano con gli "approfondimenti" legati ai ritmi tipici del mezzo televisivo.

Il risultato di questa corsa allo scoop ha portato addirittura, in casi deteriori, a un giustizialismo emotivo e sbrigativo, talora non alieno da tratti morbosi.

Nel tentativo di porre un argine a questa situazione, di estrema e negativa esposizione di tutte le persone coinvolte nei fatti oggetto di giudizio, e in particolare dei minori, l'Autorità ha ritenuto necessario codificare, con apposita delibera, i criteri sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive cui devono attenersi le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Nello stesso contesto, l'Autorità ha inoltre invitato le emittenti e i fornitori di contenuti a redigere un codice di autoregolamentazione, con il

concorso dell'Ordine dei Giornalisti e delle organizzazioni rappresentative della stampa, al fine di individuare regole di autodisciplina condivise e idonee a dare concreta attuazione ai principi e ai criteri individuati nell'Atto di indirizzo.

A questo proposito, l'Autorità ha istituito un apposito tavolo che ha la funzione di fornire ausilio tecnico alla elaborazione del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e sottoscrizione.

### ***I.3 L'Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche***

Con delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 l'Autorità ha adottato un Atto di indirizzo sul divieto di trasmissioni che presentano scene di contenuto pornografico.

In presenza di numerosissime segnalazioni di trasmissioni – sia diurne che notturne – di natura chiaramente pornografica, trasmesse in chiaro e senza sistemi di filtraggio, l'Autorità ha rammentato che ai sensi della normativa vigente è esplicitamente vietata in tutto l'arco della giornata la trasmissione di scene pornografiche, con l'unica eccezione – prevista dalla legge – delle trasmissioni realizzate mediante sistemi ad accesso condizionato che prevedono l'adozione di strumenti di *parental control*.

L'Autorità, in un'ottica di trasparenza e di garanzia, ha voluto rendere pubblici le linee interpretative, desunte dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, per specificare la natura dei

programmi che, potendosi qualificare come “pornografici”, sono soggetti al divieto assoluto di diffusione in qualsiasi fascia oraria, a meno che le trasmissioni siano realizzate con sistemi di accesso condizionato e sia adottato dall’operatore un sistema di *parental control*

E’ stato, comunque, chiarito che non rientrano nel divieto di pornografia recato dall’articolo 4 del Testo unico della radiotelevisione, quelle rappresentazioni che siano parte di un contesto culturale o di valore artistico e che non siano fini a se stesse, ma funzionali all’economia dell’opera in cui sono inseriti.

#### ***1.4 Il nuovo contratto di servizio pubblico radiotelevisivo e la tutela dei minori***

L’art. 7 del contratto di servizio pubblico radiotelevisivo per il triennio 2007-2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni<sup>1</sup> del 6 Aprile 2007, contiene disposizioni concernenti l’offerta di programmazione televisiva per minori e, nel ribadire il rigoroso rispetto delle norme a tutela dei minori, impegna la concessionaria ad adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, nonché a destinare una quota della programmazione di servizio pubblico ai minori.

Secondo il citato contratto di servizio, la Rai è tenuta ad evidenziare, con riferimento ai generi film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 29 maggio 2007.

ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto<sup>2</sup>. In particolare, l'art. 7, comma 6 del contratto di servizio pubblico 2007-2009, prevede che la Rai, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo contratto adotti sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto.

E' da sottolineare che, con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai deve utilizzare il sistema di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, infine, è chiamata a promuovere l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul televideo.

La concessionaria ha presentato all'Autorità, nei tempi previsti dal contratto di servizio, il sistema di riconoscibilità visiva, caratterizzato dal logo della farfalla che è di colore giallo nei casi di programma adatto alla visione congiunta minore e adulto, e di colore rosso nei casi programmi adatti al solo pubblico adulto.

Il sistema prevede, nel primo caso, che la segnalazione lampeggi per 60 secondi all'inizio del programma e dopo ogni eventuale interruzione e, nel secondo caso, che lampeggi per 30 secondi all'inizio del programma,

---

<sup>2</sup> E' da precisare che l'Autorità, con delibera n. 481/06/CONS recante approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, aveva comunque previsto che la Rai segnalasse anche i programmi adatti ai minori e adolescenti.

permanga poi per tutta la durata e lampeggi nuovamente prima e dopo ogni interruzione dello stesso.

Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 13 novembre 2007, nel prendere atto del sistema di riconoscibilità appena descritto, ha ritenuto di raccomandare alla Rai di adottare progressivamente le seguenti misure:

a) dare ampia ed esauriente informazione al pubblico circa i criteri di classificazione dei contenuti che la Rai intende adottare, sia mediante appositi spazi informativi, sia mediante altri mezzi di comunicazione, quali riviste, televideo, guide elettroniche;

b) mantenere in video il logo giallo, relativo ai programmi adatti ad una visione congiunta del minore con un adulto, per tutta la durata del programma.

Dai controlli esperiti dall’Autorità volti a verificare l’adozione da parte della Rai del sistema di riconoscibilità visiva, è stata rilevata la presenza delle segnalazioni “giallo” e “rosso” e misurati i tempi di lampeggiamento all’inizio del programma e dopo le interruzioni pubblicitarie. Il monitoraggio ha riguardato un campione di programmi, film cinematografici, film tv, telefilm, fiction, soap e programmi di intrattenimento, mandati in onda dal 30 novembre 2007 al 31 gennaio 2008.

I risultati conseguiti consentono di affermare che il sistema di riconoscibilità visiva è stato correttamente applicato, nel periodo preso in considerazione, per quanto riguarda i tempi di lampeggiamento e la permanenza in video delle segnalazioni.

L'Autorità, infine, ha chiesto alla concessionaria informazioni sullo stato e la tempistica di attuazione delle raccomandazioni deliberate nella riunione del Consiglio il 13 novembre 2007 di cui si riferirà nella prossima relazione.

La programmazione per i minori costituisce uno dei generi di servizio pubblico che la Rai è tenuta a trasmettere per legge e, pertanto, figura tra i nove generi previsti dall'articolo 4, comma 1, del contratto vigente.

Dall'analisi dell'offerta televisiva delle tre reti nazionali nell'anno 2007, è risultato che nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 24.00 il 10 per cento della intera programmazione è stato dedicato ai minori. I dati disaggregati per rete mostrano che Rai Uno ha dedicato a tale genere lo 0,5 per cento, Rai Due il 18,8 per cento e Rai Tre il 9,7 per cento .

## **II. Attività di vigilanza e provvedimenti sanzionatori**

### ***II.1 L'attività di vigilanza e i criteri adottati dall'Autorità***

Nell'attuale legislazione si prevede che alla verifica dell'osservanza delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei minori, comprese quelle del Codice Tv e minori, provvede la Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità "in collaborazione con il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Tv e minori". In caso di violazioni l'Autorità, all'esito del procedimento di accertamento, irroga le sanzioni

amministrative previste dall'articolo 35 del Testo unico della radiotelevisione<sup>3</sup>.

La stretta cooperazione esistente tra il Comitato e l'Autorità si sostanzia in un'attività istruttoria improntata a una mutua collaborazione, ancorchè nell'ambito delle rispettive – autonome – competenze sanzionatorie. L'Autorità, infatti, esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva; il comitato, invece, ha un potere "suasivo", di natura deontologica e autodisciplinare, di verifica delle (sole) violazioni del codice, con l'effetto giuridico di imporre alle emittenti di far conoscere all'utenza televisiva la violazione commessa.

I principali fattori propulsivi dell'attività procedimentale in materia di tutela dei minori sono, pertanto, rappresentati dalle segnalazioni del Comitato Tv e minori. Ulteriori segnalazioni pervengono dal Consiglio Nazionale degli Utenti, dai Comitati regionali delle comunicazioni (Co.Re.Com) , dalla Polizia postale e delle comunicazioni, dalla Guardia di finanza, dalle associazioni degli utenti e anche da privati cittadini. All'attività di verifica susseguente alle segnalazioni, si aggiunge l'attività di monitoraggio d'ufficio che l'Autorità espleta sulle trasmissioni televisive nazionali 24 ore su 24.

Di recente sono stati incaricati del monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale i Comitati regionali delle comunicazioni , ai quali l'Autorità ha fornito le linee guida per l'effettuazione di tale importante

---

<sup>3</sup> L'art. 35 prevede una sanzione amministrativa da 25.000 a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. In deroga alla legge n. 689/81 non è ammesso il beneficio dell'oblazione e i termini per le giustificazioni da parte delle emittenti radiotelevisive sono ridotti a 15 giorni.



funzione (delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007), così da consentire un'applicazione univoca dei criteri dettati dall'Autorità su tutto il territorio nazionale.

E' utile evidenziare il filo conduttore che caratterizza i provvedimenti dell'Autorità in materia di tutela dei minori, attraverso la descrizione di alcuni provvedimenti che indicano i criteri seguiti, nel concreto, dall'Autorità, nell'analisi del delicato rapporto tra la televisione e i minori e nello svolgimento dell'attività sanzionatoria volta a reprimere le violazioni riscontrate .

L'attività sanzionatoria dell'Autorità ha riguardato diverse tipologie di trasmissioni quali l'informazione, i film, la fiction, i programmi di intrattenimento, i cartoni animati, la pubblicità rivolta ai minori.

La linea interpretativa dell'Autorità trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, secondo quanto affermato dalla suprema Corte nelle sentenze n. 6759 e 6760 del 2004, *“ la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere “informativo” non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi: informazione, intrattenimento, film, fiction ..... il legislatore ha correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco, accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori – e limitando, perciò, l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva, secondo criteri di proporzionalità e non eccessività – alle sole ipotesi di pericolo effettivo di nocimento allo sviluppo psichico o morale dei minori stessi. ».*

Con la delibera n.129/07/CSP del 18 luglio 2007, l'Autorità ha sanzionato l'emittente Canale 5 per aver trasmesso nel corso del programma "*Buona Domenica*" – andato in onda il 5 novembre 2006 dalle ore 13.40 circa – un'intervista, della durata di circa 25 minuti, alla signora Annamaria Franzoni.

L'Autorità ha ritenuto l'intervista, per l'argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l'orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, suscettibile di generare reazioni emotive da parte dello stesso pubblico di telespettatori adulti e, a maggior ragione, in grado di creare turbamento in un pubblico di minori che nella fascia oraria protetta si presume possa essere in ascolto senza il supporto degli adulti.

L'Autorità ha rilevato, in particolare, che l'esplicito linguaggio utilizzato e talune manifestazioni paralinguistiche che accompagnavano la narrazione della Franzoni (tono della voce, pianto e altre espressioni non verbali che evidenziano e sottolineano lo stato di forte sofferenza dell'intervistata) non stemperavano o sdrammatizzavano la situazione, ma ne aggravavano il già forte impatto emotivo, oltre al frequente soffermarsi su dettagli particolarmente impressionanti.

L'Autorità ha pertanto concluso che il potenziale ansiogeno dell'intervista e i particolari raccapriccianti narrati fossero idonei ad arrecare pregiudizio psichico o morale ai minori, integrando così gli estremi della violazione delle norme poste a loro tutela .

Una ulteriore sanzione ha riguardato il programma "*Buona Domenica*" , per aver trasmesso il 1° ottobre 2006, in orario pomeridiano,

una intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit relativa ad un fatto di cronaca particolarmente tragico e violento (delibera n. 137/07/CSP).

Con la delibera n. 18/08/CSP l’Autorità è intervenuta, anche a fronte di recenti modifiche introdotte nel quadro normativo, a tutela della riservatezza dei minori, sanzionando l’emittente Canale 5 per aver trasmesso, nel corso programma “Tg5” - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - , un servizio sull’incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, nell’ambito del quale sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni di interazioni avvenute, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal Tribunale e alcuni bambini presunte vittime d’abuso.

Nella valutazione dello specifico caso l’Autorità ha, peraltro, preso in considerazione gli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere avuto sul singolo minore oggetto di audizione, presunta vittima di abusi sessuali il quale, oltre a essere identificabile dagli altri, nel rivedersi nel filmato - trasmesso in prima serata, e quindi in fascia oraria di televisione per tutti, su emittente televisiva nazionale – si è potuto riconoscere, anche tenuto conto della mancata adozione della schermatura elettronica che avrebbe offerto maggiori garanzie in tal senso.

L’Autorità ha ritenuto che i citati effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo mostrato dal telespettatore (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l’altro, all’età del soggetto, in

questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, espressione della natura e delle conseguenze dell'offesa che ritiene di aver subito, e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche presentate dal contesto di appartenenza ove si svolge la personalità del minore) conseguente all'identificazione del minore medesimo, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria con implicazioni di vario tipo sul bambino, anche connesse alla costruzione dell'identità.

La delibera sottolinea come tali implicazioni siano suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all'evento.

In quest'ottica, l'Autorità ha precisato come le speciali cautele che pure sono state messe in atto nell'ambito dell'incidente probatorio (specchio unidirezionale e, pertanto, non invasività delle parti intervenute in audizione, presenza nella stanza del solo perito e del minore, setting protetto e assolutamente riservato, ecc.) atte a salvaguardare la vita privata, la dignità, la serenità e la libertà di espressione di tutti i minori coinvolti e a preservarli da inutili e pericolosi traumi, siano state poi intaccate dalla diffusione pubblica del filmato ritraente i bambini "i quali rischiano così di subire pregiudizi che proprio attraverso il protocollo per l'audizione protetta adottato si volevano evitare, pregiudizi che, nel caso specifico, possono finanche assumere ulteriori sfumature (si pensi per es. alla possibile perdita di fiducia da parte dei bambini nei confronti degli adulti che avevano fornito loro ampie rassicurazioni circa la riservatezza degli incontri)".

Nella stessa data l’Autorità con delibera n. 19/087CSP ha sanzionato il TG1 per aver trasmesso nel telegiornale delle ore 20,00, nell’ambito di un servizio sui “bambini soldato”, un minorenne afgano, per di più a volto scoperto, nell’atto di uccidere un prigioniero.

Con riguardo alla violenza nelle trasmissioni, l’Autorità con la delibera n 21/08/CSP ha sanzionato l’emittente Rai Due per aver trasmesso, il 18 febbraio 2007, in prima serata, e dunque, in fascia di televisione per tutti, il telefilm “*L’intrusione*” della serie NCIS contenente immagini di forte impatto emotivo e con particolari macabri.

L’emittente aveva adottato, nel caso specifico, sistemi di segnaletica volti ad informare i telespettatori che l’opera era prevalentemente destinata agli adulti, circostanza che, secondo la Rai, rendeva priva di fondamento la contestazione mossa dall’Autorità.

Con riferimento a tale aspetto, il provvedimento chiarisce che l’adozione di sistemi di segnalazione, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittima in ogni caso la messa in onda di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustifica la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria di televisione per tutti, vige il divieto assoluto di messa in onda.

Si ritiene comunque di dover sottolineare come, in taluni casi, i provvedimenti adottati dall’Autorità non abbiano mancato di suscitare

reazioni negative e polemiche a vari livelli, peraltro spesso non basate su uno scrupoloso esame del dispositivo.

Ciò a riprova della peculiare complessità e delicatezza della materia, che indubbiamente presenta diversi approcci e coinvolge differenti gradi di sensibilità delle connesse problematiche.

Relativamente alla pubblicità rivolta ai bambini sono stati sanzionati gli spot che utilizzano gli stessi personaggi dei cartoni animati dei programmi trasmessi in adiacenza agli stessi ( Italia 1 – pubblicità dei Pokemon - delibera n. 184/07/CSP; Rai Due – pubblicità del giornalino Topolino – delibera n. 183/07/CSP), in violazione del divieto recato dall'articolo 4, comma 4, del “Regolamento in materia di pubblicità e televendite” approvato con la delibera n. 538/01/CONS . In un caso è stata sanzionata una pubblicità relativa ad una bevanda alcolica trasmessa in adiacenza ad una trasmissione di cartoni animati diffusa alle ore 19.00, incorrendo nel divieto di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 2006 n. 37.

Relativamente alle trasmissioni di cartoni animati sono stati oggetto di sanzione i cartoni *I Griffin* e *Dragon Ball* ( delibere n. 167/06/CSP e n. 137/08/CSP) a causa del linguaggio utilizzato (volgare nel primo caso e violento nel secondo) . Anche il programma sui combattimenti del *Wrestling* è stato sanzionato in quanto sprovvisto di un idoneo segnale iconografico (delibera n. 53/07/CSP) che ne consigliasse la visione congiunta con un adulto.

### **II.3. Attività procedimentale**

Nel periodo esaminato l'Autorità ha avviato numerosi procedimenti sanzionatori conclusisi con 52 provvedimenti che di seguito si elencano:

**n. 37 ordinanze-ingiunzioni, di cui:**

-n. 2 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori) e n. 18 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti):

-1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 21/08/CSP, emittente RAI 2);

-1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 30.000,00 (delibera n. 68/08/CSP, emittente Lazio Channel);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 61.980,00 (delibera n. 176/07CSP, emittente Retecapri);

-1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 20.000,00 (delibera n. 190/07CSP, emittente Radio Gamma 5);

-2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 12.000,00 (delibera n. 150/07CSP, emittente Tele A, n. 8/08/CSP, emittente Telespazio Tv Studio 3);

-1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 9.000,00 (delibera n. 7/08/CSP, emittente Telespazio TV);

-3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 6.000,00 (delibera n. 127/07/CSP, emittente Studio Tv, n. 164/07/CSP, emittente Med 1; delibera n. 191/07/CSP, emittente Tele A+);

- 5 sanzioni amministrative di importo pari a euro 3.000,00 (delibere n. 123/07/CSP, emittente Telemed, n. 124/07/CSP, emittente Med 2, n. 128/07/CSP emittente T.R.M., n. 165/07/CSP emittente Med 2, n. 31/08/CSP, emittente Rete Sette);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 1.548,00 (delibera n. 157/07/CSP, emittente La 9);
- 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.032,00 (delibere n. 58/07/CSP, emittente Gold TV, n. 62/07/CSP, emittente Tele A+, n. 78/07/CSP, emittente Telecampione Tlc);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 516,00 (delibera n. 59/07/CSP, emittente Antenna 3);
  - n. 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico e art. 1, comma 1, lettera b) Legge 6 febbraio 2006 n. 37:
  - sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000 (delibera n. 63/07/CSP, emittente Super 3);
  - n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 143/07/CSP, emittente RAI 2);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 5.000,00 – (delibera n. 151/07/CSP, emittente Rete Oro, delibera n. 158/07/CSP, emittente Telechiara);



-n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 68/07/CSP, emittente Canale 5);

- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 25.000,00 – (delibera n. 79/07/CSP, emittente RAI 1, n. 129/07/CSP, emittente Canale 5);

- n. 1 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 n. 218:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 200.000,00 – (delibera n. 18/08/CSP, emittente Canale 5);

-n. 2 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 19/08/CSP, emittente RAI 1);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 20/08/CSP, emittente RAI 2);

-n. 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 - (delibera n. 137/07/CSP, emittente Canale 5);
- n. 2 per la violazione dell'articolo 34, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177:
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 125/07/CSP, emittente Video Uno);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 40/08/CSP, emittente Telesalute);
- n. 4 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650:
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.164,00 (delibera n. 384/07/CONS, emittente TCF Telecineforum);
  - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 10.000,00 (delibere n. 572/07/CONS, emittente La 8, n. 33/08/CONS, emittente Telereporter);
  - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.492,00 (delibera n. 550/07/CONS, emittente La 8);

**n. 7 archiviazioni per intervenuta oblazione, di cui:**

- 6 archiviazioni per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 - (oblazione pari a euro 1.032,00);
- 1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 – (oblazione pari a euro 5.164,00);

**n. 8 archiviazioni nel merito, di cui:**

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela utenti);
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con gli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b) del Testo Unico;
- 4 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177;
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 34, comma 1, del Testo unico.

L'attività procedimentale descritta ha riguardato, tra l'altro, la messa in onda di programmi contenenti scene pornografiche (violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), del Testo Unico della radiotelevisione, in merito alla quale l'Autorità, come sopra detto, ha ritenuto di adottare anche un Atto di indirizzo (delibera n. 213/07/CSP) per contribuire gradualmente a creare una sensibilità diversa al riguardo.

L'attività di vigilanza in materia ha, inoltre, messo in evidenza l'individuazione di talune criticità a carico di programmi trasmessi via

satellite in chiaro e ciò ha comportato la conseguente apertura di procedimenti a carico delle emittenti televisive che trasmettono su tale piattaforma.

Alla data del 15 ottobre 2008 l'Autorità ha sanzionato otto emittenti televisive satellitari per aver mandato in onda, anche in fascia oraria diurna, programmi recanti scene erotico-pornografiche e ha, inoltre, avviato dieci nuove contestazioni per la violazione del divieto di trasmettere scene pornografiche, le cui risultanze saranno oggetto di trattazione nella prossima Relazione annuale.

A completamento del quadro sinteticamente esposto, è opportuno sottolineare che alla data del 31 marzo 2008 l'Autorità, a seguito di segnalazioni o su monitoraggio d'ufficio, ha inoltre adottato:

**n. 28 atti di contestazione, di cui:**

- 14 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 34, comma 3, del Testo unico in combinato disposto con il Codice Tv e Minori e dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 n. 218;

- 9 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 177/05;

- 2 per la violazione dell'articolo 34, comma 4 del Testo unico;
- 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

E' opportuno far presente che i procedimenti inerenti alle ventotto contestazioni elencate sono stati tutti regolarmente conclusi dall'Autorità.

Nello specifico, le contestazioni in oggetto hanno comportato l'adozione, da parte dell'organo collegiale, di n. 22 delibere di ordinanza-ingiunzione, di n. 3 delibere di archiviazioni per intervenuta oblazione e di n. 3 delibere di archiviazioni nel merito.

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



**ALLEGATI*****Allegati alla sezione II******1. Elenco delibere (ordinanze-ingiunzioni e oblazioni):***

58/07/CSP

59/07/CSP

62/07/CSP

63/07/CSP

68/07/CSP

78/07/CSP

79/07/CSP

298/07/CONS

108/07/CSP

109/07/CSP

110/07/CSP

111/07/CSP

123/07/CSP

124/07/CSP

125/07/CSP

127/07/CSP

128/07/CSP

129/07/CSP

131/07/CSP

384/07/CONS

**137/07/CSP**

**143/07/CSP**

**150/07/CSP**

**151/07/CSP**

**157/07/CSP**

**158/07/CSP**

**550/07/CONS**

**164/07/CSP**

**165/07/CSP**

**572/07/CONS**

**176/07/CSP**

**190/07/CSP**

**191/07/CSP**

**07/08/CSP**

**08/08/CSP**

**09/08/CSP**

**33/08/CSP**

**18/08/CSP**

**19/08/CSP**

**20/08/CSP**

**21/08/CSP**

**31/08/CSP**

**40/08/CSP**

**68/08/CSP**

**2. Elenco delibere (archiviazioni nel merito):**

**60/07/CSP**

**64/07/CSP**

**65/07/CSP**

**66/07/CSP**

**81/07/CSP**

**82/07/CSP**

**138/07/CSP**

**172/07/CSP**



**DELIBERA N.58/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GOLD TV S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "GOLD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 27 novembre 2006, n. 80/06/DICAM/N°PROC.1483/FB, notificato in data 9 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Gold TV S.r.l., con sede in Terracina (LT) viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nella programmazione notturna del 4 e del 5 luglio 2006, messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 27 dicembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0000215 del 2 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda il 4 ed il 5 luglio 2006) e la notifica dello stesso;

- nell'atto di contestazione non è stato indicato in alcun modo il programma avente ad oggetto immagini pornografiche;

- non sono state trasmesse immagini pornografiche, anche in considerazione del fatto che l'esibizione di nudi femminili non può integrare gli estremi della pornografia;

UDITA la parte in audizione in data 13 febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società Gold Tv S.r.l. ha confermato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative evidenziando peraltro che:

- la contestazione è improcedibile per tardività stante l'eccessivo e non ragionevole intervallo di tempo intercorso tra la segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e la notifica dell'atto di contestazione;

- la tardività incide sull'esercizio dei diritti di difesa dell'emittente, tenuta alla conservazione della registrazione dei programmi trasmessi per un periodo di tre mesi successivi alla data di messa in onda;

- la contestazione si riferisce in modo del tutto generico ed indeterminato alla presunta trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" senza precisare il programma e gli orari in cui sarebbero state trasmesse le immagini pornografiche;

- l'emittente non ha mai trasmesso scene pornografiche in quanto: a) le immagini cui si fa riferimento nell'atto di contestazione sono inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione andata in onda in orario notturno e pertanto da non ritenersi illegittima né illecita, e le stesse rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione in cui sono rappresentate; b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica; c) nei programmi trasmessi dall'emittente non c'è esibizione di nudi femminili integrali;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 27 novembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" nella programmazione notturna del 4 e del 5 luglio 2006. Gli addebiti formulati nei confronti della società Gold Tv S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- nell'atto di contestazione e nel corso dell'audizione è stato rappresentato che per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa l'emittente può chiedere di prendere visione della registrazione dei programmi contestati e la società GOLD TV S.r.l. non ha avanzato richiesta in tal senso;

- nei programmi mandati in onda, le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con nudi femminili, atti di autoerotismo ed uso di strumenti c.d. "coadiuvanti" che hanno funzione di stimolare l'istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società GOLD TV S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 pari alla sanzione minima applicabile (euro 516,00) moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n.2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**ORDINA**

alla società Gold Tv S.r.l. con sede in Terracina (LT), Viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.58/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 19 aprile 2007.


IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 59/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA TRE NORD EST S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA 3") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 dicembre 2006, n.85/06/DICAM/N°PROC.1489/FB, notificato in data 22 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso filmati e messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m. (mezzanotte);

VISTE le memorie giustificative in data 12 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004435 del 17 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto:

a) si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 4 giugno 2005) e la notifica dello stesso (22 dicembre 2006);

b) l'"accertamento" da parte dell'Autorità dei programmi trasmessi da "Antenna 3" è certamente anteriore al 3 gennaio 2006, data in cui la struttura dell'Autorità competente *pro tempore* all'esercizio delle attività di vigilanza (il Dipartimento Vigilanza e Controllo) ha segnalato il "fatto" alla struttura *pro tempore* competente per le istruttorie procedurali (il Dipartimento Garanzie e Contenzioso);

c) l'Autorità con atto del 4 settembre 2006 ha erroneamente contestato la medesima violazione all'emittente Telealto Veneto, della stessa società Antenna Tre Nord Est S.r.l., e pertanto a tale data aveva certamente visionato la registrazione dei

programmi oggetto della contestazione; il decorso di un lasso di tempo superiore a novanta giorni fra la redazione della prima contestazione e la notifica della seconda contestazione (22 dicembre 2006) dimostra la tardività dell'atto;

- la contestazione notificata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l. si riferisce in modo del tutto generico alla trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" nella programmazione notturna dell'emittente "Antenna 3" senza fare riferimento alcuno al giorno della relativa messa in onda;

- le trasmissioni andate in onda non hanno carattere pornografico;

UDITA la parte in audizione in data 7 febbraio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del supporto magnetico recante la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Antenna Tre Nord Est S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato che la registrazione delle trasmissioni visionata è la medesima già visionata in data 30 novembre 2006 ed oggetto dell'atto di contestazione n. 66/06/DICAM di cui al procedimento n. 1473/FB nei confronti dell'emittente Telealto Veneto;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 14 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- ai fini della decorrenza dei termini previsti dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 per la tempestività della contestazione, non rileva la conoscenza dei fatti da parte del Dipartimento Vigilanza e Controllo in quanto, come sopra evidenziato, il termine decorre dall'"accertamento" della violazione che compete, ai sensi del citato "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera n. 136/06/CONS, esclusivamente all'ufficio della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali munito delle necessarie competenze tecniche per interpretare i fatti e procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie;

- secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 sono collegati al procedimento di accertamento (cfr. T.A.R. Lazio sezione III Ter sent. n. 9233/06) e nel caso di specie la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - che aveva già visionato e valutato le trasmissioni qualificando la fattispecie nei suoi termini giuridici nel corso del citato procedimento n. 1473/FB, erroneamente avviato nei confronti dell'emittente Telealto Veneto - ha accertato la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in capo all'emittente "Antenna 3" in data 14 dicembre 2006;

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione, nella programmazione notturna dell'emittente, di messaggi promozionali di servizi "hot lines" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale con esibizione di nudi femminili, nonché la trasmissione del programma "Playboy" in data 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m. (mezzanotte) recante alle ore 12:30 a.m. l'eplicita rappresentazione di un rapporto sessuale e alle ore 12:49 a.m. alcune scene che ritraggono un set fotografico sul quale viene consumato un rapporto sessuale. Gli addebiti formulati nei confronti della società Antenna Tre Nord Est S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità poiché non inserite in un contesto narrativo che ne giustifica la presenza e caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura minima pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Antenna Tre Nord Est S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l. con sede legale in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Antenna 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380; capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.59/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.62/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.P.A. ( GIA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.R.L. - EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A +") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 5 dicembre 2006, n. 83/06/DICAM/N° PROC 1486/FB, notificato in data 23 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 4 e 5 luglio 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 19 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006013 del 25 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda il 4 e 5 luglio 2006) ovvero tra la data di ricezione della notizia della messa in onda da parte dell'Autorità (agosto 2006) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche in quanto non presentano scene di sesso;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 1° febbraio 2007;

UDITA la parte in audizione in data 1° febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa ed evidenziando, nel merito, che le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 5 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, con nudi femminili, esibizione diretta dell'organo genitale ed atti di autoerotismo, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna (a partire dalle ore 00:30) e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. ( già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A+*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.62/07/CSP*, entro trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 maggio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

**DELIBERA N. 63/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER 3 S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE “SUPER 3”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10,  
COMMA 2, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112, COME MODIFICATO  
DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO  
2006, N. 37****PROC. N. 1487/AN****L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004; n. 104;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n. 82/06/DICAM/PROC.1487/AN, notificato in data 22 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società Super 3 S.p.A., con sede in Roma, Via Damiano Chiesa, 8, concessionaria dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Super 3*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37, per aver trasmesso nei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006, a partire dalle ore 19:00 circa, il messaggio pubblicitario - “*Heineken Moretti viaggio 30*” - avente come oggetto bevande contenenti alcool nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive di programmi direttamente rivolti ai minori, più precisamente:

- in data 9 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2”;
- in data 10 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2”;
- in data 12 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2” e immediatamente precedente la rubrica “*Posta di Sonia birillo*”.

VISTE le memorie giustificative del 3 gennaio 2007, pervenute all’Autorità il 4 gennaio 2007 (prot. n. 878), precisate nel corso dell’audizione del 25 gennaio 2007, con le quali la Società in questione ha affermato:

- a) la involontarietà della trasmissione dei messaggi *de quibus* nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente successive alla trasmissione di cartoni animati che è stata dovuta a mero errore materiale e non ad una scelta editoriale confermata dal fatto che l’emittente si è successivamente adeguata alla normativa vigente proprio in virtù della particolare attenzione della propria linea editoriale al pubblico dei minori;
- b) di non mettere in discussione la contestazione della violazione ex articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 6 febbraio 2006, n. 37 che è norma specifica che fa comunque divieto di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti *alcool* all’interno dei programmi direttamente rivolti

ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

- c) di contestare, viceversa, l'applicabilità dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Testo unico sulla radiotelevisione al caso di specie in quanto gli *spot* contestati sono andati in onda a partire dalle ore 19:00 dei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006, e quindi al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) ed inoltre nello specifico il *format* dello *spot* pubblicitario "Heineken Moretti viaggio 30" non presenta contenuti che possano far ipotizzare la lesività del messaggio dal medesimo veicolato e ciò si evince altresì dal fatto che la segnalazione provenga dal Comitato di controllo sulle televendite e non già dal Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", più precisamente:

lo *spot* non è incentrato sulla rappresentazione del prodotto ma presenta un ragazza che chiede ad un amico del viaggio che ha fatto in America, questi racconta di aver viaggiato in compagnia di due ragazze, invece lo spettatore vede che il protagonista – con il suo compagno di viaggio – reclama disperatamente un passaggio dopo aver fuso il motore del fuoristrada. Fortunatamente due bellissime ragazze li lasciano salire sul retro del loro furgoncino, viaggiando in compagnia di una famiglia texana e delle loro galline. Il protagonista racconta poi di aver indossato i panni di un vero *cowboy*, invece lo si vede chiaramente giocare a calcio tra due cactus esultando per i suoi *goal*. La scena poi ritorna nel bar e finalmente, di fronte agli sguardi increduli degli amici, il "racconta storie" ammette di aver esagerato, strappando un sorriso ai presenti;

lo *spot* termina con un breve brindisi collettivo – che mostra i protagonisti sollevare i bicchieri, accompagnato dalla frase "Ti meriti una birra": il messaggio pertanto non presenta minori intenti al consumo di alcool, non si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità;

RITENUTO che:

- non appare condivisibile l'eccezione secondo cui l'articolo 4, comma 1, lett. b) del Testo unico sulla radiotelevisione non sia applicabile al caso di specie in quanto gli *spot* contestati sono andati in onda dopo le ore 19:00, e quindi al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) laddove l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 è norma di carattere generale non specificatamente riferita alla specifica fascia protetta di "Televisione per i minori";

RITENUTO, peraltro di poter accogliere le ulteriori giustificazioni, secondo cui:

- l'illecito commesso ha natura obiettiva, in quanto il divieto di trasmettere "ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive" di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 6 febbraio 2006, n. 37, e come contestato con atto CONT. 82/06/DICAM-PROC.1487/AN del 5 dicembre 2006, si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni di merito sui contenuti del messaggio;
- il messaggio "Heineken Moretti viaggio 30" risulta proporre contenuti non lesivi, di per sé, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori in quanto non rappresenta minori intenti al consumo di alcool, non si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Super 3" dello spot pubblicitario "Heineken Moretti viaggio 30", rispettivamente: in data 9 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati "cartoni K2"; in data 10 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati "cartoni K2" e in data 12 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati "cartoni K2" e immediatamente precedente la rubrica "Posta di Sonia birillo", integra gli estremi della violazione dell'articolo dell' articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e come trasfuso nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ma non appare violare il disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112 - come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e come trasfuso nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - e degli articoli 35, comma 2, e 51, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 medesimo;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati - n. 3 trasmissioni dello Spot "Heineken Moretti viaggio 30", a partire dalle ore 19:00 dei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006 - nella misura del minimo edittale (euro 5.000,00), moltiplicata per il numero delle violazioni rilevate secondo il criterio del cumulo materiale: euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:



- a) con riferimento alla gravità della violazione, essa ha natura obiettiva ed è riferita a n. 3 violazioni rilevate nei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società risulta essersi successivamente adeguata alla normativa vigente proprio in virtù della particolare attenzione della propria linea editoriale al pubblico dei minori;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente: la società Super 3 S.p.a., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati sulla propria emittente di rilevanza locale nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34 comma 4, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla società Super 3 S.p.a., con sede in Roma, Via Damiano Chiesa, 8, concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Super 3"* di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e trasfuso nell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 63 /07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 14 maggio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sertino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

*G. Magri*

**DELIBERA N. 68/07/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. —  
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 3  
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — del 14 gennaio 2006, n. 11, la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — del 31 gennaio 2006, n. 25, così come modificata e integrata dalla delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — del 22 febbraio 2007, n. 44, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e

sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n. Cont. 93/06/DICAM/N° PROC. 1498, notificato in data 29 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso delle puntate del programma "Buona Domenica" - andate in onda in data 1 ottobre 2006 e 8 ottobre 2006 dalle ore 13.45 circa - le liti avvenute tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi, che risultano idonee ad arrecare pregiudizio psichico e morale dei minori spettatori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 12 gennaio 2007, protocollata al n. 007315 in data 1 febbraio 2007, in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- circa la contestazione inerente la puntata di Buona Domenica del 1° ottobre 2006, si verte in un'ipotesi di replica (peraltro brevissima e con occultamento dei termini volgari) di alcuni stralci del diverbio tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi non fine a se stessa, bensì funzionale all'esercizio del diritto di cronaca e di informazione; la riproposizione della lite, ovvero di un avvenimento di interesse pubblico, che vede come protagonisti due esponenti delle istituzioni, è avvenuta nella parte di trasmissione dedicata al dibattito sugli eventi della settimana ed è stata funzionale al successivo talk show nel quale è stata sottolineata l'inadeguatezza dell'atteggiamento tenuto dai due personaggi; la replica del diverbio è stata seguita da un filmato nel quale la Mussolini ha esposto con toni pacati, il proprio punto di vista e Sgarbi ha proposto alcune riflessioni sulla televisione e sulla violenza nell'arte; la riflessione e il dibattito non possono che essere utili, e certamente non dannosi, per lo sviluppo e la formazione della personalità;
- circa la contestazione inerente la puntata di Buona Domenica dell'8 ottobre 2006, bisogna ricordare che Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi sono personaggi che, seppur dotati di una notevole vis polemica, sono certamente rappresentativi della società e svolgono importanti funzioni pubbliche e non sono quindi ipotizzabili nei confronti degli stessi limitazioni all'accesso ai programmi televisivi che comprendono dibattiti in diretta; in ogni caso, proprio la circostanza che la lite avesse avuto un tale risalto da parte dei mezzi di informazione, creando quindi un evidente imbarazzo per i due, lasciava supporre che il secondo incontro potesse essere improntato ad una maggiore pacatezza dei toni; la conduttrice ha in più occasioni invitato Sgarbi a evitare parolacce e a rispettare i bambini all'ascolto, sino

a disporre la chiusura del microfono del politico; gli atteggiamenti dei politici sono stati deplorati e quindi i comportamenti sgradevoli cui si è assistito non sono stati assurti a modello positivo degno di emulazione da parte dei minori e non appaiono idonei in concreto a nuocere al benessere di questi ultimi ed alla loro crescita;

- ambedue gli episodi sono andati in onda nella parte di “Buona Domenica” dedicata all’informazione, parte che tratta di temi di attualità che, sia per l’argomento che per le modalità di trattazione, sono difficilmente idonei ad attrarre l’attenzione dei più piccoli; è altresì presumibile che, proprio per tale motivo, eventuali minori all’ascolto fossero supportati dalla presenza degli adulti;
- in ossequio al paragrafo 3.2 del Codice di autoregolamentazione, sono state mandate in onda sulle altre emittenti appartenenti allo stesso network (Italia 1 e Rete 4), nella medesima fascia oraria protetta, programmi adatti ad un pubblico di minori;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 7 marzo 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- per quanto riguarda la puntata del 1° ottobre, si tratta di un breve stralcio della lite avvenuta tra A. Mussolini e V. Sgarbi durante la registrazione del programma “La Pupa e il Secchione”, all’interno del quale le espressioni volgari sono state occultate con segnale sonoro;
- relativamente alla puntata mandata in onda in data 8 ottobre, l’emittente non avrebbe potuto, in via preventiva, impedire ai protagonisti della lite l’accesso al programma, tenuto conto del rilevante ruolo istituzionale da loro ricoperto; la conduttrice è più volte intervenuta, nei confronti di Sgarbi, invitandolo ad evitare parolacce e di rispettare i bambini in ascolto e gli interventi della conduttrice hanno, infine, implicato la condanna del comportamento dell’ospite e la chiusura anticipata del programma;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente per le seguenti ragioni:

- nel servizio di “Striscia la notizia”, relativo alla lite avvenuta tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi nell’ambito del programma “La Pupa e il Secchione”, riproposto, per un totale di due minuti e trenta secondi, all’interno del programma “Buona Domenica” del 1° ottobre 2006, alle ore 16.50 circa – in piena “fascia oraria protetta” – vengono reiteratamente usate espressioni aggressive, volgari e scurrili fino al limite dello scontro fisico; peraltro, nel corso della lite in parola, Vittorio Sgarbi reagisce rabbiosamente anche nei confronti dei tecnici intervenuti in studio;
- nel corso della violenta lite avvenuta tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi, all’interno del programma “Buona Domenica” dell’8 ottobre 2006 alle ore 17.10 circa, in piena “fascia oraria protetta”, vengono reiteratamente usate espressioni aggressive, volgari, scurrili, con graduale accentuazione della rissosità, e gli interventi della conduttrice, contro la quale inveisce furiosamente lo stesso Sgarbi, non sono idonei a stemperare quanto accaduto, tenuto conto che la situazione, che

- diviene sempre più tesa, si protrae fino alle ore 17:26, ora in cui viene finalmente (e, purtroppo, tardivamente) interrotto il programma;
- nel caso del programma “Buona Domenica”, andato in onda in data 8 ottobre 2006, la stessa scelta degli ospiti, che appena pochi giorni prima si erano resi protagonisti di una violenta lite, lasciava presagire un probabile innesco di analoghe dinamiche conflittuali; l'emittente senza vietare l'accesso dei due personaggi al programma televisivo era in condizioni di prevenire o tempestivamente sedare tali dinamiche conflittuali, facilmente prevedibili;
  - le scene, i contenuti e il linguaggio utilizzato appaiono fortemente diseducativi e suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell'alterco (soprattutto con riferimento al programma “Buona Domenica” dell'8 ottobre 2006), sia della particolare notorietà degli stessi protagonisti, ovvero di personaggi – come la stessa emittente riconosce – “rappresentativi della società”, che possono quindi costituire significativi punti di riferimento per il pubblico, anche di età minorile;
  - i modelli veicolati, improntati all'aggressività interpersonale e nei quali si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, possono risultare idonei a turbare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia l'iter naturale della formazione della personalità del minore e, pertanto, nuocere al suo sviluppo psichico o morale, tenuto anche conto sia della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda (fascia oraria “protetta”) nella quale, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume che il pubblico di minori sia in ascolto in assenza del supporto dell'adulto, sia della durata dell'alterco (soprattutto per la puntata dell'8 ottobre), conseguenza della inadeguatezza degli interventi della conduttrice che non appaiono idonei a stemperare il clima emotivo e a controbilanciare i messaggi negativi veicolati;
  - l'eventuale messa in onda sulle altre emittenti (Italia 1 e Rete 4) appartenenti allo stesso network, nella medesima fascia oraria protetta, di programmi adatti ad un pubblico di minori non rileva nel caso di specie, non giustificando, comunque, la messa in onda da parte di Canale 5 di programmi nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che le puntate del programma “Buona Domenica” - andate in onda in data 1 ottobre 2006 e 8 ottobre 2006 dalle ore 13.45 circa – integrino gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per ciascuna

violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, in considerazione delle sue modalità di incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: come precisato in motivazione, non si riscontra idonea azione in tal senso, tenuto peraltro conto della inadeguatezza degli interventi della conduttrice che, soprattutto con riferimento alla puntata dell'8 ottobre, hanno comportato il protrarsi gratuito dell'alterco;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00) pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/07/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 23 maggio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti





**DELIBERA N. 78/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIO TELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECAMPIONE TLC") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 6 dicembre 2006, n.84/06/DICAM/N°PROC.1485/FB, notificato in data 8 gennaio 2007, con il quale veniva contestata alla società Radio Televisione di Campione S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 4 e 5 luglio 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 15 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004826 del 18 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 4 e 5 luglio 2006) e la notifica dello stesso (8 gennaio 2007);

UDITA la parte in audizione in data 7 febbraio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Radiotelevisione di Campione S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie

giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, riservandosi di presentare memorie giustificative integrative;

VISTO che in data 7 marzo 2007 è stata consegnata al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

VISTA la nota in data 16 marzo 2007 (pervenuta all'Autorità il 19 marzo 2007 - prot. n. 0018376), con la quale la società in questione ha rappresentato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 6 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione si è impegnata a cessare la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Radio Televisione di Campione S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire

che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### ORDINA

alla società Radio Televisione di Campione S.p.A., con sede legale in Campione d'Italia (CO), via Totone, Loc Gioscio ai Tennis, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Telecampione TLC”*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.78/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 79/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n.90/06/DICAM/N°PROC. 1490-FB, notificato in data 12 gennaio 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 11 luglio 2006, a partire dalle ore 15:20, il film "Al centro del pericolo", che per i contenuti di estrema tensione e per le

immagini di violenza in esso rappresentate, anche in relazione all'orario di trasmissione, appare inidoneo alla visione da parte dei minori configurandosi, altresì, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

VISTE le memorie giustificative in data 26 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006837 del 30 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione in fascia c.d. "protetta" del tv movie "Nel centro del pericolo" non ha violato l'articolo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in quanto in base a quest'ultimo le emittenti si impegnano a realizzare un controllo particolare sulla programmazione al fine di garantire che in tale fascia oraria vengano trasmessi programmi idonei ai minori ma non specifica in quale modo debba essere effettuato il controllo sulla programmazione, lasciando all'autonomia valutativa delle singole emittenti ogni decisione in merito alla condotta da adottare; nel caso in esame la R.A.I., a seguito di una preliminare verifica, ha constatato l'insussistenza di profili che potessero ritenersi idonei a ledere la sfera fisica, psichica o morale dei minori e che, in quanto tali, avrebbero richiesto una diversa collocazione oraria del tv movie in questione;

- il film di cui trattasi è certamente connotato da una trama ricca di colpi di scena e da momenti di *suspence*, ma è privo di immagini cruente e/o di scene di violenza (tanto meno efferate) in grado di renderlo non adatto alla visione da parte dei minori o di un livello tale da integrare la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di programma nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il giudizio di idoneità dell'opera televisiva in questione a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori non può essere formulato dall'Autorità, la quale, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni previste in caso di accertata violazione delle disposizioni a tutela dei minori, deve richiedere il previo parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di revisione cinematografica;

- il tv movie in questione è un'*action movie* in cui il protagonista trasmette, in maniera forte e inequivocabile, il valore dell'amore per la propria famiglia; in esso sono presenti scene di grande spettacolarità ma mai di carattere violento (se non nel senso di una violenza di natura fumettistica);

- prima della messa in onda l'emittente ha ritenuto di dover apportare all'opera in questione alcuni tagli che hanno ridotto il numero delle scene di maggiore azione e spettacolarità;

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 8 febbraio 2007;

UDITA la parte in audizione in data 13 febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società R.A.I.-Radiotelevisione italiana Spa, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- l'attenzione va centrata sul finale del tv movie ove viene esaltato indiscutibilmente il valore del bene ed evidenziata la vittoria del bene sul male con conseguente condanna del male e di chi lo compie;

- il tv movie - sebbene contenga scene a volte ricche di tensione - appare caratterizzato da una rappresentazione di valori morali che emergono dal contesto narrativo e dalla cura psicologica con la quale sono tratteggiati i diversi personaggi che ne controbilanciano e ne riducono il potenziale nocivo;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'obbligo di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori non si esaurisce con l'attuazione di un preventivo controllo sul programma da parte dell'emittente con autonomia valutativa di quest'ultima circa la condotta da adottare, ma è finalizzato a garantire alle famiglie la massima adeguatezza del programma al pubblico minorenne nella fascia oraria di c.d. "*protezione specifica*" in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

- al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie, l'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza del film alla visione da parte del pubblico dei minori è tenuta a vagliarne ogni parte e non può limitarsi ad una valutazione di insieme che esalti il messaggio positivo che scaturisce dall'intera opera prescindendo dai contenuti di estrema tensione e violenza rappresentati in talune sequenze;

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a tutela del minore-spettatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (moralì, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi "*che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori*", ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino". A ciò consegue che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il predetto giudizio di idoneità, viene formulato dall'Autorità - in sede di procedimento ai fini dell'applicazione del citato articolo - tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è

veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori;

- nel caso di specie, il film segnalato, per la delicata tematica trattata e per le immagini di violenza in esso contenute, anche in relazione all'orario di trasmissione, appare inidoneo alla visione da parte dei minori configurandosi, altresì, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, si prende atto che il tv movie "*Nel centro del pericolo*" è caratterizzato da una trama che, alla luce dei valori veicolati, ne riduce il potenziale nocivo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha valutato il tv movie prima della messa in onda ed ha ritenuto di apportare ad esso alcuni tagli alle scene di maggiore azione e spettacolarità;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione italiana Spa, in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione italiana Spa con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai*



Uno", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 79/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 6 giugno 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 298/07/CONS****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DICAM/N°1494/FB A CARICO DELLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9") - ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 20 dicembre 2006 (CONT.91/06/DICAM/N°PROC.1494/FB), notificato in data 15 gennaio 2007, con il quale veniva contestato alla società LA 9 S.p.A. con sede in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la nota del 26 gennaio 2007, pervenuta in data 8 febbraio 2007 (prot. n. 0008885), con cui la società LA 9 S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 26 gennaio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 6 giugno 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



**DELIBERA N.108/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1526/FB A CARICO DELLA SOCIETA' RETE  
ORO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN  
AMBITO LOCALE "RETEORO") ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 13 febbraio 2007 (CONT.28/07/DICAM/N°PROC.1526/FB), notificato in data 27 febbraio 2007, con il quale veniva contestato alla società Rete Oro S.r.l. con sede in Roma, via Accademia degli Agiati n. 53, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Reteoro", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 22 marzo 2007, pervenuta in data 26 marzo 2007 (prot. n. 0020112), con cui la società Rete Oro S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 21 marzo 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;


UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";


**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.


Napoli, 11 luglio 2007

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

  
**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

  
**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.109/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1527/FB A CARICO DELLA SOCIETA' SEDIV  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "STUDIO NORD TV")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 27 febbraio 2007 (CONT.30/07/DICAM/N°PROC.1527/FB), notificato in data 10 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Sediv S.p.A. con sede in Quart (AO), via Regione Amerique n. 65/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Studio Nord TV", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 10 maggio 2007, pervenuta in data 16 maggio 2007 (prot. n. 0031683), con cui la società Sediv S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 8 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.110/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1529/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
DIFFUSIONE EUROPEA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELENORDEST")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 22 marzo 2007 (CONT.45/07/DICAM/N°PROC.1529/FB), notificato in data 30 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Diffusione Europea S.r.l., con sede in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telenordest", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 14 giugno 2007, pervenuta in data 21 giugno 2007 (prot. n. 0040564), con cui la società Diffusione Europea S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 16 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;



UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007


**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò



**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino



**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.111/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1553/FB A CARICO DELLA SOCIETA' T.C.S.  
TELE COSTA SMERALDA S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE COSTA  
SMERALDA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 24 aprile 2007 (CONT.56/07/DICAM/N°PROC.1553/FB), notificato in data 2 maggio 2007, con il quale veniva contestato alla società Tele Costa Smeralda S.p.A., con sede in Cagliari, viale G. Marconi n. 185, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele Costa Smeralda", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota dell'11 giugno 2007, pervenuta in data 15 giugno 2007 (prot. n. 0039595), con cui la società Tele Costa Smeralda S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 8 giugno 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007


**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò




**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino



**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 123/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "TELEMED") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 25 gennaio 2007, n. 18/06/DICAM/N°PROC.1515/LF, notificato in data 8 febbraio 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" recanti scene pornografiche il 4 ottobre 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 6 marzo 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 17087 del 13 marzo 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 4 ottobre 2006) e la notifica dello stesso (8 febbraio 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che "*..in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che*

*presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche...*”, avendo contenuto erotico ma non pornografico;

- l'emittente, per propria scelta editoriale, dalla data del 17 febbraio 2007, ha deciso di interrompere le trasmissioni di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, e accesso agli atti del fascicolo;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

PRESO ATTO che la società Telemed S.p.A. ha dichiarato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, a partire dal 17 febbraio 2007;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 25 gennaio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente e oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 17 gennaio 2007 (delibera 6/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telemed*", ora "*Med1*", di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 123/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 124/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE “TELEMED 2”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177  
(PROCEDIMENTO N. 1520/LF)****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 31 gennaio 2007, n. 23/06/DICAM/N°PROC.1520/LF, notificato in data 8 febbraio 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche il 18 ottobre 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 6 marzo 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 16786 del 12 marzo 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programmi andati in onda il 18 ottobre 2006) e la notifica dello stesso (8 febbraio 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che “*..in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che*



*presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche...”, avendo contenuto erotico ma non pornografico;*

- l'emittente, per propria scelta editoriale, dalla data del 17 febbraio 2007, ha deciso di interrompere le trasmissioni di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, e accesso agli atti del fascicolo;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

PRESO ATTO che la società Telemed S.p.A. ha dichiarato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, a partire dal 17 febbraio 2007;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 31 gennaio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente e oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 8 febbraio 2007 (delibera 17/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2", ora "Med2", di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 124/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 125/07/CSP****ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEO UNO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEO UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n: 136/06/CONS del 15 marzo 2006; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 marzo 2007, n. 47/07/DIC/AEM, notificato in data 6 aprile 2007, con il quale è stata contestata alla società Video Uno S.r.l., con sede legale in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/B, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Video Uno*”, la violazione dell’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell’articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP, per aver trasmesso in data 14 dicembre 2006, dalle ore 15.15 alle ore 16.08, e in data 17 dicembre 2006, a partire dalle ore 9.24, un programma della sensitiva Mimma maga con promozione di linee telefoniche a valore aggiunto;

VISTE le memorie della società Video Uno S.r.l. pervenute in data 24 aprile 2007 (prot. 26935) in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- a. le trasmissioni andate in onda e oggetto di contestazione risultano, dalla lettura del registro dei programmi trattate di cartomanzia (interpretazione dell'ignoto a mezzo delle carte), *non sono di mera propaganda e quindi non sono soggette al disposto dell'articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*;
- b. tale tipologia di trasmissione non è certamente indirizzata ai minori ed, al riguardo, il programma andato in onda il 14 dicembre 2006, è sfiorato per soli otto minuti nella "fascia protetta", per un problema tecnico di programmazione;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale la società Video Uno S.r.l., nel richiamarsi alle argomentazioni esplicitate nella memoria difensiva, ha insistito per l'archiviazione degli atti, precisando che l'emittente, a far data dal 17 gennaio 2007, non trasmette più telepromozioni riguardanti cartomanzia e lotto;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- a. dalla visione della registrazione, è stata rilevata la trasmissione di televendita quale *"offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni"*, eventualmente riqualificabile, come suggerito dalla stessa emittente nella dichiarazione, allegata al verbale di audizione dell'8 maggio, in cui si comunica di aver eliminato dal palinsesto tali telepromozioni nell'accezione fornita dal regolamento di *"forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti"*;
- b. la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità sull'orario di messa in onda;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Video Uno", nel corso del programma andato in onda nella fascia protetta il giorno 14 dicembre 2006 integra gli estremi della violazione delle norme che dispongono una "protezione specifica" come definita al paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione TV e

Minori che espressamente vieta la pubblicità dei “servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalla leggi vigenti” nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00, come recepito dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, inoltre, che il presidio sanzionatorio correlato alla violazione dell’articolo 34, comma 4, sia assorbente rispetto a quello relativo alla violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per la trasmissione andata in onda il 14 dicembre 2006;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell’articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell’incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori, quale parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari;

- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l’emittente ha dichiarato di avere totalmente eliminato dal proprio palinsesto tale tipologia di trasmissioni;

- con riferimento alla personalità dell’agente, l’emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l’esercizio del controllo della piena conformità dell’emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

### ORDINA

alla società Video Uno S.r.l., con sede legale in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/B, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Video Uno”, di

pagare la sanzione amministrativa di euro euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 125/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, li 18 luglio 2007.

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N.127/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STUDIO TV 1 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “STUDIO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 27 febbraio 2007, n.29/07/DICAM/N°PROC.1523/FB, notificato in data 13 marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società Studio TV 1 S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver trasmesso dalle ore 23:58 del 21 agosto 2006 alle ore 4:56 del 22 agosto 2006 e dalle ore 23:58 del 22 agosto 2006 alle ore 4:57 del 23 agosto 2006 la rubrica “*Maracuja*” e un programma promozionale di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 10 aprile 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0025515 del 17 aprile 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programma andato in onda il 22 e 23 agosto 2006) e la notifica dello stesso (13 marzo 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione (segnalazione del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Tv e minori del 18 settembre 2006) e la notifica dell’atto di contestazione;



- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

ESPERITO in data 21 giugno 2007 l'accesso agli atti del procedimento;

UDITA la parte in audizione in data 21 giugno 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Studio TV 1 S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato, in particolare, la tardività della contestazione, ribadendo che le trasmissioni esaminate sono di genere erotico e non pornografico;

PRECISATO che in data 4 luglio 2007 è stata consegnata al rappresentante della suddetta emittente copia delle registrazioni dei programmi oggetto della contestazione, come da richiesta motivata avanzata dalla società Studio TV 1 nella citata nota del 10 aprile 2007 e ribadita in occasione dell'accesso agli atti esperito in data 21 giugno 2007;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 13 febbraio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale nelle sue varie modalità di consumazione, con esibizione di nudi femminili integrali e visione diretta dell'organo genitale finalizzati alla stimolazione dell'istinto sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda nella notte tra il 21 ed il 22 agosto e nella notte tra il 22 ed il 23 agosto 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Studio TV 1 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) pari a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Studio TV 1 S.p.A., con sede legale in Treviglio (BG), via Pietro Nenni s.n.c., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Studio TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al

capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007.


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.128/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBLIMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELERADIO DEL MEDITERRANEO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 13 febbraio 2007, n.27/07/DICAM/N°PROC.1524/FB, notificato in data 1° marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società Publimed S.p.A. (già Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 26 agosto 2006 a partire dalle ore 22:53, il film “*Morbosamente vostra*” recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 28 marzo 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0022861 del 4 aprile 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programma andato in onda il 26 agosto 2006) e la notifica dello stesso (1° marzo 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda del film oggetto della contestazione (segnalazione del Ministero delle Comunicazioni del 28 settembre 2006) e la notifica dell’atto di contestazione;

- la trasmissione oggetto di contestazione non contiene immagini che in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il film "Morbosamente vostra" contiene immagini erotiche ma non pornografiche;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Publimed S.p.A. (già Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di accesso agli atti e di rilascio di copia del contenuto del suddetto supporto evidenziando, in particolare, la tardività della contestazione ai sensi dall'articolo 14, della legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile al caso di specie anche ai sensi della delibera n. 136/06 CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RILEVATO che in data 21 giugno 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento e consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione della trasmissione di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 13 febbraio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nel film mandato in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale, con esplicita visione del rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione finalizzata alla stimolazione dell'istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilcentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prende atto che il film oggetto di contestazione, destinato ad un target di telespettatori adulti, è stato mandato in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non è idoneo a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente ed oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 17 gennaio 2007 (delibera n. 8/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Pubblimed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Pubblimed S.p.A. (già T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Teleradio del Mediterraneo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.128/07/CSP, entro trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 129/07/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. -  
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 3  
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;



VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, così come modificata e integrata dalla delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 22 febbraio 2007, n. 44, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n. Cont. 92/06/DICAM/N° PROC. 1497, notificato in data 29 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso del programma “Buona Domenica” – andato in onda il 5 novembre 2006, dalle ore 13.40 circa – un’intervista, della durata di circa 25 minuti, alla signora Annamaria Franzoni che, per l’argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l’orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, risulta idonea ad arrecare pregiudizio psichico e morale dei minori spettatori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 12 gennaio 2007, protocollata al n. 007316 in data 1 febbraio 2007, in cui è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- il Codice di autoregolamentazione ed il d.lgs 177/05 non impongono una incostituzionale “consegna del silenzio” circa i fatti di cronaca “nera”, bensì richiedono un bilanciamento tra le esigenze di informazione e la salvaguardia dei minori, che si ripercuote soprattutto sulle modalità estrinseche di comunicazione adottate: in sostanza, si deve ritenere lecita la possibilità di approfondire qualunque fatto rilevante, ma è imposta alle emittenti la selezione di parole ed immagini per la descrizione e l’approfondimento del fatto, finalizzata alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica e morale dei minori in ascolto;
- l’intervista tra la conduttrice Perego e la signora Franzoni è stata svolta a seguito della pubblicazione da parte di quest’ultima del libro “La verità”: nell’imminenza della sentenza di secondo grado, il libro, particolarmente atteso dall’opinione pubblica, vorrebbe rappresentare una “verità alternativa” a quella finora emersa in ambito giudiziale e il punto di vista di una madre che ha perso il figlio; l’intervista rende conto, dunque, di esigenze informative ed è rispondente al criterio dell’interesse pubblico;

- il colloquio tra la conduttrice Perego e la signora Franzoni si è svolto in assenza di immagini violente o raccapriccianti o di immagini del piccolo Samuele direttamente collegate all'omicidio;
- l'intervista, condotta con toni pacati e riflessivi, si è perlopiù concentrata su argomenti non direttamente legati alla morte del piccolo Samuele e la rievocazione dei momenti drammatici è stata appena accennata, in modo funzionale alla descrizione dello stato d'animo, di incredulità ed impotenza, di una madre che si trova al cospetto del figlio morente; è mancato qualunque indugio sul delitto e sui suoi particolari più macabri: l'intervistata sussurra di aver sfiorato la materia cerebrale del piccolo con un dito, ma ciò al solo fine di testimoniare il proprio sgomento di fronte alla scena ed il rimorso di non aver saputo impedire l'omicidio;
- l'intervista è stata realizzata nell'ambito del segmento denominato "Ancora un po'... domenica", che intende proporre al telespettatore alcuni spunti di riflessione; il segmento è distinto dal resto di "Buona Domenica" e al riguardo la distinzione è avvenuta anche tramite ripetuti avvertimenti che, per voce della conduttrice Perego, hanno informato i telespettatori che si sarebbe effettuata la delicata intervista in questione; i riscontri citati permettono ragionevolmente di escludere che all'intervista abbiano assistito i minori più giovani, per i quali la stessa non poteva risultare di alcun interesse;
- in ottemperanza al correlativo obbligo imposto dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sono state mandate in onda sulle altre emittenti appartenenti allo stesso network (Italia 1 e Rete 4), in orario corrispondente a quello dell'intervista, programmi adatti ad un pubblico di minori;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 7 marzo 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- le censure sollevate dall'Autorità non tengono conto del parziale accoglimento, da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, delle giustificazioni esposte dall'emittente (chiarimenti in merito alle "citazioni fotografiche" trasmesse ed, in generale, al "tono pacato" dell'intervista);
- la pubblicazione del libro scritto dalla signora Franzoni costituisce una notizia importante e meritevole di essere approfondita;
- ogni vicenda, pur tragica ed orribile, deve (e può) essere divulgata ed approfondita, nel rispetto di certe condizioni;
- il richiamo, contenuto nella contestazione dell'Autorità, alle pronunce della Corte di Cassazione n. 06759/04 e n. 06760/04 non appare pertinente, per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo perché, nel caso in esame, manca la concreta idoneità dell'intervista, nel suo complesso, a turbare i processi di apprendimento del minore, come invece richiesto dalla Suprema Corte per poter delineare un'ipotesi di violazione delle norme poste a tutela degli spettatori di più giovane età. In secondo luogo perché, dalle citate sentenze, non è possibile desumere un principio generale in forza del quale la mera narrazione di fatti drammatici sarebbe sempre nociva per

lo sviluppo del minore: la Corte infatti, a titolo meramente esemplificativo, si è limitata a non escludere tale possibilità, imponendo, tuttavia, un'attenta disamina delle rappresentazioni televisive "caso per caso". In terzo luogo perché entrambe le pronunce riguardano trasmissioni televisive nel corso delle quali sono stati riproposti i momenti più significativi ed impressionanti di due processi contro gli autori di efferati delitti. La minuziosa e pedante ricostruzione di fatti tragici, tipica di ogni processo, può effettivamente, già di per sé, cagionare impressione e nocimento negli spettatori. Ben diverso è il caso dell'intervista in questione, che solo ha accennato alla tragica morte di Samuele, senza suscitare ansie;

VISTA la nota prot. n. 0066748 del 21 dicembre 2006, con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori ha inviato a questa Autorità la Risoluzione n. 73/06 a chiusura del procedimento prot. CTM/250/06 per il programma "Buona Domenica" del 5 novembre 2006 (intervista a Anna Maria Franzoni), nel quale si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 3.1, ritenendo che <<l'ennesima e ampia trattazione (durata 30' circa) del delitto di Cogne, col carico di orrore oggettivamente connesso al fondamentale rapporto madre/figlio e del resto presente anche nell'intervista (dice la Franzoni: "Avevo i pezzi di cervello di Samuele in mano e solo poco prima lo avevo coccolato e tranquillizzato") fosse decisamente controindicata per una collocazione in "fascia protetta", anzi nel cuore di un programma pomeridiano che dovrebbe tradizionalmente avere carattere di intrattenimento familiare>>;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'intervista, per l'argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l'orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, appare suscettibile di generare reazioni emotive da parte dello stesso pubblico di telespettatori adulti e, soprattutto, è di per sé inidonea alla fruizione da parte di un pubblico di minori che, peraltro, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume sia in ascolto, in fascia oraria protetta, in assenza del supporto dell'adulto; nel corso dell'intervista la conduttrice legge brani tratti da un libro scritto dalla stessa Franzoni - all'interno del quale, come sostiene la stessa conduttrice, vengono ricostruite "nel dettaglio e nel particolare" le ore precedenti e successive alla tragica morte del bambino (p. es. Perego legge: h.18.02 "*Non sono un'assassina e non sono un pazzo, sono solo una madre...*"; h. 18.03 "*Né oggi né mai mi rasseggerò a non sapere chi ha ucciso mio figlio e perché...*"; "h.18.05 "*Samuele non piange, non mi chiama come fa di solito se non mi vede subito, immagino che si sia riaddormentato, scendo le scale, se dorme, penso, mi posso fare la doccia. Arrivo in camera da letto, la camera è semibuia, la luce è tenue [...] Non faccio caso a tutto ciò che ho intorno, ma il mio sguardo e la mia attenzione vanno al letto per vedere Samuele. Il piumone copre completamente il letto, penso che si sia nascosto per farmi lo scherzo del cucù. Ma sento un respiro strano, prendo il piumone che lo*

- copre dall'angolo della mia parte e con un gesto lo alzo buttandolo sul letto. Un sussulto. Urlo 'Samuele', ma la voce è affogata, lo choc è grande. Un tonfo al cuore. Tutto si ferma, e il respiro manca...; h.18.10 "Sobbalzo indietro, non capisco ciò che vedo, non capisco, alternavo momenti di lucidità a momenti di confusione nei quali non riuscivo a realizzare cosa fosse accaduto a Samuele...");*
- il linguaggio esplicito utilizzato e talune manifestazioni paralinguistiche che accompagnano la narrazione della Franzoni (tono della voce, pianto e altre espressioni non verbali che evidenziano e sottolineano lo stato di forte sofferenza dell'intervistata) appaiono non finalizzati a stemperare e sdrammatizzare l'impatto emotivo; nel corso dell'intervista, la conduttrice e la Franzoni, visibilmente commossa, ricostruiscono alcuni drammatici momenti inerenti alla scoperta, da parte della Franzoni, del proprio bambino agonizzante, soffermandosi su dettagli particolarmente impressionanti (h.18.14 Perego: "*Al processo tu hai detto 'ero sotto choc, avevo i pezzi di cervello di Samuele per le mani e solo poco prima lo avevo coccolato e tranquillizzato'*"; h.18.14 Franzoni: "*Ho toccato con la mano un solo dito [...] mi sono ritrovata materiale di Samuele [...] e tutto quello che io ho fatto dopo sono stata bene attenta di non toccare [...] ho fatto tutto con l'altra mano perché mi sembrava di togliere qualcosa che potesse servire comunque ancora a lui...*" h.18.15 Perego: "*... In quel momento tu avevi paura che potessi togliere qualcosa che potesse servire ancora al bambino?*" h.18.15 Franzoni: "*Sì, perché mi sono accorta che era materiale cerebrale suo...*");
  - dall'attenta disamina del filmato è emerso che il potenziale ansiogeno dell'intervista e i particolari raccapriccianti narrati risultano idonei ad arrecare pregiudizio psichico o morale dei minori spettatori, tenuto conto che, come confermato da consolidati orientamenti giurisprudenziali (I Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, sentenze n. 06759/04 e n. 06760/04 del 6 aprile 2004), la "narrazione" o la "rappresentazione" di fatti potenzialmente nocivi per lo sviluppo del minore, possono considerarsi equivalenti ai fini dell'integrazione delle disposizioni poste a tutela dei minori;
  - l'eventuale messa in onda sulle altre emittenti (Italia 1 e Rete 4) appartenenti allo stesso network, in orario corrispondente a quello dell'intervista, di programmi adatti ad un pubblico di minori non rileva nel caso di specie, non giustificando, comunque, la messa in onda da parte di Canale 5 di programmi nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso programma "*Buona Domenica*", andato in onda il 5 novembre 2006, dalle ore 13.40 circa, dell'intervista alla signora Annamaria Franzoni, integri gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi incidente su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che nel corso dell'intervista la conduttrice ha informato i telespettatori che si sarebbe affrontata il delicato tema in questione e della circostanza che il Comitato Tv e minori, nella risoluzione emessa, pur rilevando la violazione del codice di autoregolamentazione dà atto dei chiarimenti forniti circa le citazioni fotografiche e del tono pacato della conduttrice;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 129/07/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.131/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1531/FB A CARICO DELLA SOCIETA' RADIO  
TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329; VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 16 marzo 2007 (CONT.36/07/DICAM/N°PROC.1531/FB), notificato in data 26 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Radio Tele Spazio S.p.A., con sede in Catanzaro, viale V. De Filippis n. 107, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio TV", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 17 maggio 2007, pervenuta in data 23 maggio 2007 (prot. n. 0033607), con cui la società Radio Tele Spazio S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 16 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA


L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero .....  
(.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. ....  
a pag. ....





**DELIBERA N. 384/07/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' A.M.EL. S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TCF TELECINEFORUM") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 16 marzo 2007, n.35/07/DICAM/N°PROC.1530/FB, notificato in data 24 marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società A.M.EL. S.r.l., con sede in Messina, via Argentieri n. 35, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TCF *Telecineforum*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 23 ottobre 2006, dalle ore 18:19 alle ore 18:35 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899), dove sono mostrate due ragazze che conversano al telefono con soli indumenti intimi;

VISTE le memorie giustificative in data 20 aprile 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0026997 del 24 aprile 2007), con le quali la società in questione ha chiesto di essere sentita in audizione ed ha rappresentato che:

- la trasmissione del programma oggetto di contestazione è da imputarsi ad un caso fortuito dovuto ad un calo di tensione nella fornitura di corrente elettrica che ha determinato un disguido tecnico per il quale il tampone del ricevitore satellitare, anziché sintonizzarsi su "Rete Pace", di cui "Telecineforum" è autorizzata a ripetere il segnale, si è automaticamente sintonizzato sul canale successivo;

- la trasmissione, avvenuta involontariamente e senza possibilità per la A.M.EL. S.r.l. di intervenire tempestivamente per impedire la messa in onda delle immagini oggetto di contestazione, è stata sospesa dal personale addetto alla regia nei tempi tecnici strettamente necessari (16 minuti);

- "Telecineforum" non trasmette, nemmeno nelle ore notturne, programmi come quello contestato in quanto tale genere non rientra nella linea editoriale dell'emittente volta a fornire ai telespettatori una televisione di qualità con una programmazione lecita e di buon livello culturale;

VISTO che la citata emittente, convocata presso l'Autorità per la richiesta audizione, con nota del 21 maggio 2007 (pervenuta il 22 maggio 2007 - prot. n. 0033303), ha comunicato che non avendo ulteriori argomentazioni da aggiungere a quelle già rappresentate nelle memorie giustificative del 20 aprile 2007, non riteneva più opportuno presentarsi per essere sentita;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;

- la circostanza che si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura di gestione della messa in onda non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata in quanto la messa in onda della propaganda in questione, pur limitata ad un tempo di 16 minuti, è avvenuta nella fascia oraria c.d. "protetta", in cui le emittenti sono tenute ad un controllo particolare sulla programmazione e sulla pubblicità trasmesse;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che i messaggi promozionali di servizi audiotex sono andati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente e che la società in questione è intervenuta per sospendere la messa in onda delle immagini oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società A.M.EL. S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società A.M.EL. S.r.l. con sede in Messina, via Argentieri n. 35, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TCF Telecineforum", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 384/07/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 18 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



**DELIBERA N. 137/07/CSP****ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. –  
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “CANALE 5”)  
PER LA VIOLAZIONE PARAGRAFO 3.1 DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 21 marzo 2007, n. Cont. 44/07/DICAM/N° PROC. 1545, notificato in data 21 marzo 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nel corso programma

“Buona Domenica” - andato in onda il 1 ottobre 2006, dalle ore 17.45 circa - un'intervista, della durata di circa 15 minuti, alla signora Lorena Gallo Bobbit che, per l'argomento trattato, per le situazioni evocate e per l'orario di messa in onda risulta inidonea ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 5 aprile 2007, protocollate al n. 0032313 in data 17 maggio 2007, precisate nell'audizione dell'11 luglio 2007, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- a) la scelta dell'argomento trattato, e quindi la messa in onda dell'intervista citata, ha voluto rappresentare un momento di approfondimento su un fenomeno, in netto aumento, quale quello della violenza intrafamiliare sulle donne;
- b) il Codice di autoregolamentazione ed il d.lgs 177/05 non impongono una incostituzionale “consegna del silenzio” circa i fatti di cronaca “nera”, bensì richiedono un bilanciamento tra le esigenze di informazione e la salvaguardia dei minori, che si ripercuote soprattutto sulle modalità estrinseche di comunicazione adottate; in sostanza, si deve ritenere lecita la possibilità di approfondire qualunque fatto rilevante, ma è imposta alle emittenti la selezione di parole ed immagini per la descrizione e l'approfondimento del fatto, finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica e morale dei minori in ascolto;
- c) l'intervista è caratterizzata da toni pacati, privi di potenzialità ansiogena, non indugia sui particolari della vicenda che viene descritta senza fini di spettacolarizzazione; non sono per esempio proposti articoli dell'epoca o immagini inerenti al fatto di cronaca; non è altresì rilevabile alcun incitamento alla violenza, né messaggi di esortazione alla ribellione da parte delle donne vittime di violenza, anzi l'intervista nel suo complesso veicola un messaggio positivo alla luce della constatazione che anche da una situazione di profonda crisi (quale quella vissuta dalla signora Gallo) si può uscire, per costruire una vita migliore;
- d) la frase su cui si sofferma la contestazione (che si riferisce alla dichiarazione resa dall'intervistata sul momento in cui si è ritrovata in macchina con il coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) rappresenta l'unico e breve dettaglio fornito dall'intervistata in merito ai fatti inerenti all'evirazione del marito;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit e la rievocazione di momenti inerenti ad un fatto di cronaca così tragico e violento, quale quello dell'evirazione effettuata dalla donna nei confronti del coniuge che stava dormendo, avvenuto in America più di dieci anni fa, non trovano

giustificazione nell'esigenza di dedicare uno spazio di approfondimento al tema della violenza intrafamiliare sulle donne, tenuto anche conto del programma pomeridiano domenicale di intrattenimento all'interno del quale vengono ad inserirsi, programma che - come sottolinea il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori nella Risoluzione n. 72/06 - "tradizionalmente dovrebbe costituire un intrattenimento festivo a carattere familiare";

- l'intervista, anche se non contiene immagini o scene inerenti al fatto di cronaca citato, per l'argomento affrontato, le situazioni evocate (l'intervistata dichiara peraltro di essersi ritrovata in macchina con il coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) e l'orario di messa in onda è inadatta alla fruizione da parte di un pubblico di minori, che, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume sia in ascolto, in fascia oraria protetta (16.00 - 19.00), in assenza del supporto dell'adulto;

VISTA la nota prot. 66747 del 21 dicembre 2006 con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori ha trasmesso a questa Autorità la Risoluzione n. 72/06 del 5 dicembre 2006 corredata della documentazione relativa al procedimento prot. CTM/244/06, nella quale - con riferimento all'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit, mandata in onda, in fascia protetta, su Canale 5 il 1 ottobre 2006 all'interno del programma "Buona Domenica" - rileva "violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1 che prescrive per la programmazione tra le 16 e le 19 uno speciale controllo a tutela dei minori";

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso programma "Buona Domenica", andato in onda il 1 ottobre 2006, dell'intervista alla signora Lorena Gallo Bobbit, integri gli estremi della violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi incidente su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che l'intervista, come evidenziato

- dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che ha comunque rilevato violazione del codice di autoregolamentazione, appare condotta con toni pacati e non contenere descrizioni analitiche dei fatti;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
  - con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 437/07/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.



Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 2 agosto 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sorfino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.143/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 2, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 26 marzo 2007, n.49/07/DICAM/N°PROC. 1544/FB, notificato in data 6 aprile 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Due", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 8 marzo 2007, a partire dalle ore 21:04 fino alle ore 23:11, il programma "Anno Zero", recante scene inadatte al pubblico dei minori, senza adottare alcun sistema di segnalazione;

VISTE le memorie giustificative in data 20 aprile 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0027919 del 2 maggio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione oggetto di contestazione ha trattato la problematica riguardante il disegno di legge sui c.d. "DICO" affrontando la questione delle unioni omosessuali e del loro possibile riconoscimento giuridico;

- l'argomento trattato è stato chiaramente annunciato dal conduttore all'inizio del programma. Attraverso tale annuncio è stato reso palese e chiaramente percepibile al pubblico dei telespettatori il contenuto che avrebbe avuto il servizio che sarebbe stato trasmesso;

- nel corso del programma sono state inserite due sequenze del reportage sulla manifestazione "Gay Pride" svoltasi nell'anno 2000 che ha avuto una ripercussione mondiale anche perché realizzata in coincidenza con le celebrazioni del Giubileo;

- la prima parte del suddetto reportage è del tutto priva di scene o situazioni "obiettivamente tali da creare turbamento in un minore", consistendo in un servizio giornalistico con il quale si è esercitato il diritto di cronaca e di critica, scevro da immagini, commenti o parole in grado di recare pregiudizio allo sviluppo psichico e morale dei minori;

- il programma è lontano dai consumi televisivi abituali dei più giovani ed è stato diffuso nella fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" in cui si presume che il pubblico dei minori all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire spiegazioni;

- le immagini oggetto di contestazione relative a scambi di baci appassionati tra omosessuali - necessarie a garantire, in relazione alle tematiche affrontate, una completa informazione sulle stesse - sono state trasmesse al di fuori della fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" (tra le ore 22:34 e le ore 22:35);

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 5 giugno 2007;

UDITA la parte in audizione in data 5 giugno 2007, nel corso della quale la società R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, nel riportarsi integralmente alle motivazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- il reportage sugli omosessuali oggetto di contestazione, andato in onda nell'ambito del programma "Anno Zero", è già stato trasmesso il 13 luglio 2000 senza provocare denunce, interventi o provvedimenti sanzionatori da parte degli Organi competenti o dell'Autorità;

- il contesto normativo in cui sono state trasmesse nell'anno 2000 le immagini oggetto di contestazione era sostanzialmente analogo a quello attualmente vigente e pertanto il mancato rilievo, all'epoca, di profili di illiceità da parte dei competenti Organismi di vigilanza e controllo, ha determinato un legittimo affidamento circa la

coerenza di tali immagini con le disposizioni a tutela dei minori e la possibilità di trasmettere nuovamente le medesime immagini;

- sebbene nel luglio del 2000 il reportage fu trasmesso alle ore 22:39, la fascia oraria di messa in onda può ritenersi corrispondente con riferimento al pubblico dei minori, in considerazione delle diverse abitudini del pubblico nelle varie stagioni (scuole chiuse in estate) e della vigenza, all'epoca, dell'ora legale;

- le immagini trasmesse non sono neppure astrattamente idonee a recare pregiudizio alla sfera fisica, psichica o morale dei minori;

- nel reportage, diversamente a quanto affermato nell'atto di contestazione, non vengono rappresentate scene tratte da feste private che hanno accompagnato la manifestazione "Gay Pride" bensì immagini raccolte durante le feste e i concerti organizzati all'aperto e con la sponsorizzazione del Comune in luoghi pubblici nell'ambito della manifestazione;

- le immagini delle effusioni e dello scambio di baci appassionati tra i partecipanti vengono anticipate da una voce fuori campo e da un apposito commento musicale che ne evidenziano gli aspetti drammatici lasciando trasparire una lettura critica e complessa dell'omosessualità;

PRESO ATTO della richiesta avanzata nel corso della citata audizione dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. di acquisizione agli atti da parte dell'Autorità del parere di un esperto che valuti le potenzialità delle immagini del programma in questione a determinare un pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza che nell'anno 2000 non sia stato avviato alcun procedimento sanzionatorio a seguito della messa in onda della trasmissione oggetto di contestazione, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- il contesto normativo in cui sono state trasmesse nell'anno 2000 le medesime immagini non era analogo a quello attualmente vigente in quanto all'epoca non era in vigore la legge che ha istituito il presidio sanzionatorio per il mancato rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (legge 3 maggio 2004, n. 112, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a tutela del minore-spettatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (moralì, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti,

nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi *“che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che — tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico — possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come *“cittadino”*. La trasmissione oggetto di contestazione, per le modalità con cui viene trattato il tema dell'omosessualità con l'associazione di immagini tratte dal *“Gay Pride”* a scene relative al pellegrinaggio di fedeli cattolici in Vaticano, con la testimonianza di un sacerdote che ha subito violenza sessuale in famiglia, nonché con la presentazione di varie interviste ad omosessuali e la rappresentazione di effusioni e scambi di baci appassionati tra questi ultimi, appare nel suo complesso idonea alla visione da parte dei minori;

- i reportage oggetto di contestazione, andati in onda rispettivamente a partire dalle 21:18 fino alle 21:40 e dalle 22:17 fino alle 22:35, sono stati trasmessi nell'ambito di un programma che ha avuto inizio in prima serata e tale circostanza non consente di escludere che il pubblico dei minori abbia potuto normalmente assistere alla sequenza dello scambio appassionato di baci tra omosessuali, andata in onda tra le ore 22:34 e le ore 22:35, al limite della fascia oraria di c.d. *“televisione per tutti”*;

- la normativa in vigore prevede l'applicabilità della sanzione in relazione alla astratta potenzialità del programma a determinare pregiudizio allo sviluppo psichico o fisico o morale del minore, al di là del numero effettivo di minori all'ascolto;

- il paragrafo 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, relativo alla fascia oraria di c.d. *“televisione per tutti”*, impegna le emittenti non solo a segnalare preventivamente i programmi inadatti ai minorenni, ma a dotarsi di sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori (paragrafo 2.2) divulgando con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione ed utilizzando sistemi di segnalazione iconografica (paragrafo 2.4) che risultano del tutto assenti nel programma oggetto di contestazione;

RITENUTO altresì di non accogliere la richiesta della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. riguardante l'acquisizione agli atti del parere di un esperto in materia in quanto la stessa non risulta idoneamente supportata da alcuna indicazione di eventuali profili fattuali che, per la loro peculiare complessità, potrebbero motivare il ricorso a cognizioni tecniche particolarmente sofisticate, né la fattispecie in esame presenta apprezzabili atipicità da rendere necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività di indagine e di valutazione da parte di un *“tecnico”* del settore in aggiunta all'attività di accertamento svolta dalle specifiche e diversificate professionalità deputate, nell'ambito della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'Autorità, alla valutazione della potenzialità lesiva del programma oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di quattro volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Due*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata*

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.143/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 12 settembre 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 6.....  
(SEI.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 6.....



**DELIBERA N.150/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELE A DI ABBANEO ALFREDO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 20 aprile 2007, n.51/07/DICAM/N°PROC.1542/FB, notificato in data 6 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso:

- in data 15 novembre 2006 a partire dalle ore 00:12, il film “*Mysterious beauty*” recante scene pornografiche e, a seguire un programma promozionale di servizi “audiotex” recante scene pornografiche;

- in data 16 novembre 2006 a partire dalle ore 00:17, il film “*Gemini*” recante scene pornografiche e, a seguire un programma promozionale di servizi “audiotex” recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 29 maggio 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0037739 del 7 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l’intervallo di tempo intercorso



tra la data del compimento del “fatto” (programmi andati in onda il 15 e 16 novembre 2006) e la notifica dello stesso (6 maggio 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda del film oggetto della contestazione (segnalazione del Comitato Tv e Minori del 19 dicembre 2007) e la notifica dell’atto di contestazione;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- la trasmissione oggetto di contestazione non contiene immagini che in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 21 giugno 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Tele A di Abbanco Alfredo S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, evidenziato, in particolare, l’eccezione di nullità per tardività della contestazione ribadendo che le trasmissioni esaminate sono di genere erotico e non pornografico;

RILEVATO che in data 21 giugno 2007 è stato esperito l’accesso agli atti del procedimento ed in data 4 luglio 2007 è stata consegnata al rappresentante dell’emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell’atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 20 aprile 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche;

- nelle trasmissioni mandate in onda dall’emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti provocatori e di attività sessuale con esplicita visione del rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 4 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 15 novembre 2006 (film "*Mysterious beauty*" e programma promozionale di servizi "audiotex") ed il 16 novembre 2006 (film "*Gemini*" e programma promozionale di servizi "audiotex");

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per la

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.150/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N.151/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETEORO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETE ORO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.2, 2.4 E 2.5, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 3 maggio 2007, n.57/07/DICAM/N°PROC.1551/FB, notificato in data 10 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla società Reteoro S.r.l. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.2, lettera b), 2.4 e 2.5 primo capoverso, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 29 dicembre 2006 sull'emittente "Rete Oro/Odeon Tv" a partire dalle ore 13:21, fino alle ore 13:48, il programma "Wrestling Evolution", recante scene caratterizzate da violenza ripetuta e ostentata con sequenze particolarmente cruente, non accompagnate da avvertenze o segnali indicanti l'inadeguatezza della visione da parte di minori non assistiti da adulti;

VISTE le memorie giustificative in data 24 maggio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0034518 del 28 maggio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione oggetto di contestazione non presenta sequenze di particolare violenza fisica né immagini marcatamente cruente, tenuta presente la notorietà sia della “finzione” che caratterizza la disciplina sportiva del Wrestling, sia la paradossalità degli atteggiamenti dei protagonisti, circostanza che corrobora la sopracitata finzione, finendo per costituirne un elemento indispensabile;

- il fatto che nel corso del filmato oggetto di contestazione i protagonisti invitano il pubblico, ed in particolare i minori, a non emulare il comportamento degli stessi protagonisti del filmato, assolve il medesimo ruolo di protezione del minore che il bollino richiesto dalla normativa mira a tutelare;

- nella fascia oraria oggetto di contestazione l'emittente *Rete Oro* ripete la programmazione del circuito “*ODEON*” sulla base di un contratto di affitto di spazi televisivi sottoscritto con la società Profit Group S.p.A., titolare del circuito, e pertanto la Reteoro S.r.l. non ha alcuna possibilità di interrompere le trasmissioni, né tantomeno di apporre alcun tipo di segnalazione in sovrapposizione;

UDITA la parte in audizione in data 14 giugno 2007, nel corso della quale, il legale rappresentante della società Reteoro S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato e documentato che a seguito di difficoltà intervenute con la società Profit Group S.p.A. - relative al diniego della richiesta di modifica del rapporto contrattuale finalizzata a ottenere una maggiore possibilità di controllo sulla programmazione del circuito *ODEON* da mandare in onda sulle frequenze assegnate a *Rete Oro* - a far data dal 1° luglio 2007 sarebbe cessato il rapporto contrattuale in essere con Profit Group S.p.A.;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la notorietà della “finzione” e la paradossalità degli atteggiamenti dei protagonisti che caratterizzano la disciplina sportiva del Wrestling non sono elementi che possono rendere idonee alla visione dei minori non assistiti da adulti le scene di violenza (anche solo apparente) ripetuta ed ostentata di cui sono intrisi i combattimenti presentati, che determinano nel minore telespettatore incoraggiamento a pulsioni aggressive e a comportamenti emulativi;

- risulta inidoneo, ai fini della tutela dei minori, il mero invito dei protagonisti del programma a non emulare i propri comportamenti, in quanto le emittenti televisive sono tenute, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 22:30, ad adottare sistemi di segnalazione iconografica dei programmi in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, nonché ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli divulgando, dopo ogni interruzione, le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione;

- la circostanza che l'emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù di accordi contrattuali stipulati con Profit Group S.p.A., non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Reteoro S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva si prende atto che nel corso della trasmissione i protagonisti invitano il pubblico a non emulare il proprio comportamento;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha cessato il rapporto contrattuale con Profit Group S.p.A. dopo aver chiesto e ricevuto diniego in merito alla modifica del rapporto contrattuale finalizzata a ottenere una maggiore possibilità di controllo sulla programmazione del circuito *ODEON* da mandare in onda sulle frequenze assegnate a *Reteoro*;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società *Reteoro S.r.l.* è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società *Reteoro S.r.l.*, con sede legale in Roma, via Accademia degli Agiati n.53, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Reteoro*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.2, lettera b), 2.4 e 2.5 primo capoverso, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.151/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 157/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9 LIVE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 20 aprile 2007, n. 52/07/DICAM/N°PROC.1548/FB, notificato in data 18 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla citata società LA 9 S.p.A. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 9 Live", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma promozionale di servizi "audiotex" recante scene pornografiche nella programmazione notturna del 25 novembre 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 18 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041598 del 26 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'emittente non ha trasmesso le immagini oggetto di contestazione alla data indicata nel relativo atto (25 novembre 2006);
- il programma oggetto di contestazione non contiene immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;



UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2007, nel corso della quale - dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto della contestazione ed aver preso atto che la data in sovrimpressione al filmato risulta essere quella del 25 novembre 2006, come indicato nell'atto di contestazione - il rappresentante della società LA 9 S.p.A., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha evidenziato che le immagini contenute nella trasmissione visionata non integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto non si è in presenza di atti sessuali completi tra persone di sesso diverso o del medesimo sesso e le allusioni sessuali cui le scene riprodotte fanno cenno, non qualificano nei contenuti gli estremi della pornografia, nel senso di consapevole riprovevolezza del cittadino medio alle scene televisive imputate secondo il comune sentimento del pudore.

VISTE le memorie giustificative integrative in data 25 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0048805 del 30 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981, stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data di ricezione della segnalazione del Comitato Tv e Minori (12 gennaio 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "LA 9" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, trattandosi di fattispecie estranea all'ambito del Codice di autoregolamentazione Tv e minori alla cui applicazione è preposto il Comitato Tv e minori, e richiedendosi, pertanto, l'espletamento di attività intese alla individuazione delle violazioni e alla loro qualificazione finalizzate all'accertamento formale avvenuto

in data 20 aprile 2007, ossia in un arco di tempo ragionevole, stante la complessità delle valutazioni compiute dalla data di ricezione della segnalazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 9 S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito, attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 9 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) pari al triplo del minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9 Live", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.157/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 158/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GESTIONE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECHIARA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 1.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 21 maggio 2007, n.62/07/DICAM/N°PROC.1552/FB, notificato in data 8 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.1, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso sull'emittente "Telechiara" in data 27 dicembre 2006, nell'ambito del programma "Gente!" trasmesso tra le ore 19:37 e le ore 19:53, una intervista ad una ragazza minorenni che viene espressamente invitata dal conduttore a parlare male della propria insegnante;

VISTE le memorie giustificative in data 19 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041595 del 26 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 177/2005, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- l'intervista, della breve durata di venti secondi, è condotta con tono scherzoso e goliardico che fa escludere l'intenzione, da parte del presentatore, di strumentalizzare l'ingenuità della ragazza intervistata;

- la trasmissione non è autoprodotta ma è stata fornita da una società di produzione di programmi alla quale Telechiara ha provveduto a contestare formalmente l'accaduto;

- la linea editoriale della società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. non ha mai tollerato trasmissioni che potessero dare adito a contestazioni su problematiche relative alla tutela dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 4 luglio 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Gestione Telecomunicazioni S.r.l., dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto della contestazione, ha richiamato integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, osservando che anche dall'esame della registrazione emerge il tono scherzoso e goliardico della brevissima intervista (circa venti secondi) che ha dato luogo alla contestazione, ribadendo l'assoluta occasionalità dell'accaduto e ricordando la circostanza che la trasmissione è stata fornita da terzi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da "Telechiara", viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- il tono scherzoso e goliardico in cui viene svolta l'intervista non giustifica il comportamento del conduttore, che invita espressamente la ragazza minorenni da lui intervistata a parlare male della propria insegnante ("*puoi andare a ruota libera e parlar male di lei*") suscitando nei giovani in ascolto la legittimazione a mancare di rispetto ai propri insegnanti ed educatori;

- la circostanza che il programma oggetto di contestazione non sia stato prodotto dall'emittente non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 1.1 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, si prende atto della brevità dell'episodio che ha dato luogo alla contestazione e della occasionalità dell'accaduto;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha dichiarato che il fatto oggetto della contestazione si è verificato su un prodotto fornito da terzi ed è avvenuto al di fuori di qualsiasi volontarietà o predeterminazione da parte dell'emittente che dedica la massima attenzione alle tematiche della famiglia e non è mai stata coinvolta in infrazioni di nessun genere;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in Padova, via Cernaia n.84, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telechiara*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.1, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.158/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 550/07/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 8 LIVE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la nota del 27 novembre 2006, pervenuta all'Autorità il 28 novembre 2006 (prot. n. 59341) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso la lettera del Consigliere Diego Bottacin della Regione Veneto recante la segnalazione della trasmissione del programma dal titolo "Sesso in diretta" con messaggi promozionali di servizi "audiotex" a carattere erotico in data 27 novembre 2006 alle ore 7,30 da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8 live" della società LA 8 S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 796/I/2^ del 7 febbraio 2007 - in risposta alla nota della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 910 DICAM/06 del 5 dicembre 2006) di richiesta di invio della registrazione del programma segnalato - ha effettuato controlli presso l'emittente confermando la trasmissione in data 27 novembre 2006 del programma segnalato ed inviando il supporto magnetico contenente la registrazione di quanto andato in onda;



VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 21 maggio 2007, n. 63/07/DICAM/N°PROC.1554/FB, notificato in data 14 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla citata società LA 8 S.r.l. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8 live", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 27 novembre 2006, dalle ore 00:47 alle ore 08:14 un programma promozionale di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) nel corso del quale la protagonista si intrattiene in diretta telefonica con i telespettatori esibendo il proprio corpo nudo in atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale;

VISTE le memorie giustificative in data 9 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045137 dell'11 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione tra le ore 7:00 e le ore 8:14 del programma oggetto di contestazione è da imputarsi ad un malfunzionamento verificatosi nel software per la pianificazione dei palinsesti, per effetto del quale le immagini promozionali di fascia oraria notturna sono andate in onda in orari vietati dalla legge;

UDITA la parte in audizione in data 6 agosto 2007, nel corso della quale il rappresentante della società LA 8 S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha ribadito che la protrazione della programmazione notturna fino alle ore 8:14 è stata causata da un difetto impreveduto ed imprevedibile dell'apparato ed ha eccepito, altresì, la tardività dell'atto di contestazione in quanto notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;

- la circostanza che si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura di gestione della messa in onda non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacchè grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di

specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese all'acquisizione del supporto magnetico contenente la registrazione del programma ed alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 23 aprile 2007, ossia in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione della registrazione del programma segnalato (7 febbraio 2007);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di sei volte il minimo pari a euro 15.492,00 (quindicimilaquattrocentonovantadue/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che i messaggi promozionali di servizi *audiotex* sono andati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 per causa non prevedibile e per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società LA 8 S.r.l. con sede in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8 live", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.492,00 (quindicimilaquattrocentonovantadue/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.550/07/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 31 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 4.....  
(QUATTRO.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 4.....

IL FUNZIONARIO

**DELIBERA N. 164/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "MED 1") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2007 ed in particolare nella prosecuzione dell'8 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 30 maggio 2007, n.70/07/DICAM/N°PROC.1563/FB, notificato in data 14 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 27 gennaio 2007 a partire dalle ore 01:31 un programma promozionale di servizi "*audiotex*" e, a partire dalle ore 23:01, una televendita di video pornografici recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 13 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045981 del 16 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 27 gennaio 2007) e

la notifica dello stesso (14 giugno 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione (segnalazione dell'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni del 21 febbraio 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 18 settembre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Telemed S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha richiamato, in particolare, le eccezioni di nullità dell'atto di contestazione sia con riferimento alla tardività, sia con riferimento alla formale assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni difensive;

RILEVATO che in data 18 settembre 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento ed è stata altresì consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da Telemed S.p.A., viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata tra le molteplici segnalate dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni nella programmazione di "Med

l" del 27 gennaio 2007 (oltre che trasmissione di programmi di genere erotico, programmi di cartomanzia e lotto in fasce orarie non consentite) sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 23 aprile 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento della registrazione del programma segnalato (1° marzo 2007);

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 27 gennaio 2007 a partire dalle ore 01:31 (programma promozionale di servizi audiotex) e a partire dalle ore 23:01 (televendita di video pornografici);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Telemed S.p.A. con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n.4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Med 1", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.164/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 165/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE “TELEMED 2”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177  
(PROCEDIMENTO N. 1564/LF)****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 5 giugno 2007, n. 72/07/DICAM/N°PROC.1564/LF, notificato in data 20 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche il 10 febbraio 2007 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 18 luglio 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 47990 del 25 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione non contiene la formale assegnazione del termine di quindici giorni ai sensi dell’articolo 18, della legge 689/81, per la presentazione delle giustificazioni, nonché l’avvertimento che in difetto l’Autorità procederà ai sensi di legge nella parte dispositiva dell’atto, ma solo nelle precisazioni che precedono la contestazione della violazione;



- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un intervallo di tempo superiore ai 90 giorni tra la data della segnalazione (5 marzo 2007) e la data di accertamento (5 giugno 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che *"..in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche..."*, avendo contenuto erotico ma non pornografico;

UDITA la parte in audizione in data 24 settembre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società ha richiamato integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ed ha avuto accesso agli atti del fascicolo;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la scelta grafica relativa al collocamento della comunicazione del termine di cui all'articolo 18, della legge 689/81, pari a trenta giorni e non quindici, come correttamente riportato nell'atto di contestazione, per la presentazione delle giustificazioni non è soggetta a censura di legittimità alcuna; la contestazione dell'addebito conteneva, infatti, l'indicazione del termine entro cui la parte può produrre scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentita, come di fatto è avvenuto senza pregiudizio alcuno dei diritti alla difesa, alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio, attraverso la presentazione delle memorie da parte dell'emittente e lo svolgimento dell'audizione richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, della citata legge 689/81;
- l'accertamento dell'infrazione, coincidente con l'atto di contestazione, in data 5 giugno 2007, è avvenuto 82 giorni dopo l'acquisizione della segnalazione (prot. 17693 del 15 marzo 2007), stante la necessità di svolgere ulteriori valutazioni ai fini della qualificazione giuridica dei fatti segnalati anche in relazione ad altri analoghi, e la notifica della contestazione risulta, pertanto, avvenuta nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 14, della legge 689/81, in quanto è stata eseguita 15 giorni dopo l'accertamento;
- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa sei volte il minimo edittale pari a euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prenda atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si deve prendere atto del fatto che l'emittente in questione tiene un comportamento costante e reiterato ed è stata destinataria di più atti di contestazione per la medesima fattispecie di violazione e di altrettante ordinanze ingiunzione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telemed 2*", di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 165/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N. 572/07/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 8 S.R.L. (EMITTENTE  
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “LA 8”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23  
DICEMBRE 1996, N. 650  
(PROCEDIMENTO N. 1575/LF)****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 13 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72 e n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 12 luglio 2007, n. 81/07/DICAM/N°PROC.1575/LF, notificato in data 23 luglio 2007, con il quale veniva contestata alla società La 8 S.r.l., con sede legale in Padova Via Venezia n. 57, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “La 8”, la violazione dell’articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso propaganda di servizi di cartomanzia di tipo interattivo, nella specie “conversazione”, in data 27 novembre 2006 a partire dalle ore 8:22;

VISTE le memorie giustificative in data 1° agosto 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 49769 del 2 agosto 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programmi andati in onda il 27 novembre 2006) e la notifica dello stesso (23 luglio 2007);
- sono stati concessi solo 15 giorni alla parte per produrre memorie e scritti difensivi in violazione dell’articolo 18, co. 1 della l. 689/81 e dell’articolo 9, della delibera 136/06/CONS, così comprimendo i termini a difesa;
- i fatti contestati non configurano l’elemento essenziale, ossia l’interlocuzione tra il conduttore e il pubblico televisivo in mancanza della quale non si può provare che le telefonate siano di tipo interattivo; in particolare nessun telespettatore ha segnalato il fatto all’Autorità competente e la legge non fa divieto di propagandare il servizio di cartomanzia a chiunque non interagisca;

VISTA la rinuncia all’audizione, già convocata in data 24 settembre 2007, pervenuta in data 17 settembre 2007, prot. n. 55392;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”,

approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di trasmissione dei programmi oggetto di contestazione, né con la data del 23 febbraio 2007 in cui è stato acquisito il supporto probatorio consistente nella registrazione delle trasmissioni contestate, in quanto l'accertamento della violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS, ha richiesto la specifica valutazione in merito all'applicabilità della norma contestata al caso di specie e a quelli assimilabili, approfondimento conclusosi in data 28 maggio 2007;

- il termine di 15 giorni comunicato alla parte per produrre memorie e scritti difensivi in violazione dell'articolo 18, co. 1 della l. 689/81 e dell'articolo 9, della delibera 136/06/CONS, come anticipato alla parte per le vie brevi, è frutto di un mero errore materiale; la finalità integrativa del contraddittorio propria dell'atto di contestazione sana la presunta nullità dell'atto per tale motivo, laddove l'emittente ha avuto accesso al contraddittorio, presentando le memorie e ottenendo di essere sentita in audizione, audizione cui ha successivamente rinunciato;

- la qualificazione della natura interattiva dei servizi offerti dal conduttore discende dall'utilizzo delle espressioni riportate nell'atto di contestazione quali *"un invito affinché possiate parlare in trasmissione con me..."*, *"...il mio spazio è dedicato a voi, ai vostri dubbi...i miei collaboratori in qualsiasi momento del giorno e della notte rispondono alle vostre domande ... è proprio la notte che uno sente il bisogno di avere una risposta...non trovate solo un cartomante, un astrologo, ma uno che vi comprende, che vi ascolta..."*, laddove è irrilevante ai fini della configurazione della violazione della norma, che vieta la propaganda di tali servizi nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24, che essi vengano resi in diretta o durante diversi momenti della giornata;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili attraverso forme di sfruttamento della superstizione o della credulità di cui alle citate norme adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società La 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società La 8 S.r.l., con sede legale in Padova Via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 572/07/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 13 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



**DELIBERA N. 176/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 6 luglio 2007, n. 78/07/DICAM/N°.PROC.1570/FB, notificato in data 17 luglio 2007, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Retecapri*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 28 e 30 marzo 2007;

VISTA la nota in data 31 luglio 2007 (pervenuta all'Autorità il 6 agosto 2007 prot. n. 0050217), con la quale la società in questione, ha comunicato che "*dalla data odierna e almeno fino al 31 marzo 2007 nessuna trasmissione del tipo indicato nella contestazione è stata trasmessa da Retecapri*" e comunque dalla data del 31 marzo 2007 l'emittente "*non accoglie messaggi promozionali di linee telefoniche di tipo "hard" conformandosi a direttive di carattere generale su questo tipo di trasmissioni*";

CONSIDERATO che, a seguito della nota inviata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (prot. n. 0054407 del 10 settembre 2007) - ove si invitava la società titolare dell'emittente a trasmettere documentazione a supporto delle argomentazioni addotte nella memoria giustificativa, consentendo altresì l'eventuale integrazione della stessa - la T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con nota del 4 ottobre 2007 (pervenuta all'Autorità l'8 ottobre 2007 - prot. n. 59418) ha rappresentato che:

- da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Commerciale, dalla data del 31 marzo 2007 non sono stati più accettati contratti pubblicitari contenenti la fattispecie di programmazione contestata;

- l'emittente, affidandosi ad agenzie intermediarie, non tratta mai direttamente con gli utilizzatori degli spazi televisivi venduti e viene a conoscenza del contenuto degli stessi solo a contratto sottoscritto;

- la sospensione delle trasmissioni analoghe a quelle oggetto di contestazione non è stata possibile in data anteriore al 31 marzo 2007, in virtù degli obblighi contrattuali sottoscritti con gli acquirenti degli spazi televisivi, che hanno minacciato azioni legali con ingenti richieste di danni;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla Società concessionaria a giustificazione dei fatti contestati non vertono sulle trasmissioni oggetto dell'accertamento, che pertanto risultano confermate nei loro contenuti, qualificati come in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che l'emittente non sia a conoscenza del contenuto dei programmi da trasmettere e che non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù di accordi contrattuali stipulati con gli acquirenti degli spazi televisivi, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: nel prendere atto che la società in questione ha dichiarato di aver sospeso, a far data dal 31 marzo 2007, la trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto di contestazione, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 28 ed il 30 marzo 2007;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 61.980,00 (sessantunomilanovecentottanta/00), pari a sei volte il minimo editto per ciascuna violazione, moltiplicato per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 61.980,00 (sessantunomilanovecentottanta/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.176/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 4 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino





per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

**DELIBERA N. 190/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' COOP. RADIO GAMMA 5 A.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE  
"RADIO GAMMA 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 13 luglio 2007, n.82/07/DICAM/N°PROC.1568/FB, notificato in data 4 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società coop. Radio Gamma 5 A.r.l., titolare dell'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio Gamma 5", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 15 marzo 2007 a partire dalle ore 15:08 il programma intitolato "Magia, Stregoneria e Paganesimo" nel corso del quale vengono pronunciate espressioni offensive del sentimento religioso ed idonee a suscitare nei minori in ascolto atteggiamenti di intolleranza nei confronti dell'istituzione religiosa;

VISTE le memorie giustificative in data 18 agosto 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 51861 del 27 agosto 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- Radio Gamma 5 si propone quale strumento di espressione di libertà di pensiero ed opinioni, riservando la parola a conduttori non professionisti e non retribuiti che si fanno in tal modo portavoce di minoranze che difficilmente troverebbero altrimenti spazio e ascolto;

- il signor Claudio Simeoni nell'ambito dello spazio di programmazione affidatogli in conduzione, ha commentato in diretta alcuni articoli di quotidiani utilizzando linguaggio ed argomenti inaccettabili;

- venuta a conoscenza dell'atto di contestazione, il C.d.A. della soc. coop. Radio Gamma 5 A.r.l. ha immediatamente sospeso il programma "Magia, Stregoneria e Paganesimo" ed i suoi conduttori, sigg.ri Claudio Simeoni e Francesco Scanegatta e si è impegnato ad esercitare maggiori controlli sull'ideazione ed esecuzione dei programmi da trasmettere al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla Società a giustificazione dei fatti contestati non vertono sui contenuti della trasmissione oggetto dell'accertamento, che pertanto risultano confermati in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che la stessa si sia immediatamente attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione ed i suoi conduttori impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. che, essendo titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica, è tenuta a garantire che i programmi vengano da essa irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2 e 51, comma 5, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela del sentimento religioso e degli interessi morali ed etici dei radioascoltatori ed in particolare di quelli in età minorile;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione si è attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. è titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) pari a quattro volte il minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. con sede legale in Caldonghe (PD), via Belzoni n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale *"Radio Gamma 5"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 190/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri




per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino





**DELIBERA N. 191/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A+" ) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 13 luglio 2007, n. 83/07/DICAM/N°PROC.1572/FB, notificato in data 9 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 24 febbraio 2007 e 24 marzo 2007;

VISTE le memorie giustificative in data 6 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0054534 dell'11 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 24 febbraio ed il 24 marzo 2007) e la notifica dello stesso (9 agosto 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione

(segnalazione del Comitato Tv e Minori del 10 aprile 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- l'atto di contestazione è nullo con riferimento all'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 177/2005, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha richiamato, in particolare, le eccezioni di nullità dell'atto di contestazione sia con riferimento alla tardività, sia con riferimento alla formale assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni difensive (articolo 18 della legge n. 689/1981 e articolo 9, comma 1, della delibera n. 136/06 CONS);

RILEVATO che in data 17 ottobre 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento ed è stata altresì consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 83/07/DICAM N°PROC.1572/FB - stante l'orario di trasmissione dei programmi promozionali andati in onda su "Tele A+" - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata nell'ambito di due notti di programmazione

di "Tele A+" (dalle ore 23:27 del 23 febbraio 2007 alle ore 03:28 del 24 febbraio 2007 e dalle ore 00:30 alle ore 07:00 del 24 marzo 2007), sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 13 giugno 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione della segnalazione da parte dell'Autorità (10 aprile 2007);

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da Multi Services Enterprise S.p.A., viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- nel citato atto viene peraltro correttamente indicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 18 della legge n.689/1981 e non il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori;

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 24 febbraio 2007 ed in data 24 marzo 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A+*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005*", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 191/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Softino




per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



**DELIBERA N. 7/08/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 85/07/DICAM/N°PROC.1578/FB, notificato in data 24 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 4 e 5 gennaio 2007, nonché in data 17 marzo 2007 programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 3 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:54 fino alle ore 01:51), in data 5 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:48 fino alle ore 01:45) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 01:11 fino alle ore 02:12);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telespazio Tv*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3.....  
(tre #.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 3.....





**DELIBERA N. 8/08/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV STUDIO 3") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 86/07/DICAM/N°PROC.1579/FB, notificato in data 25 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv Studio 3", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi recanti scene pornografiche ("Penthouse Video" in data 4 gennaio 2007 e 5 gennaio 2007 e programmi promozionali di servizi "audiotex" in data 17 marzo 2007);

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 4 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (rubrica "Penthouse Video"), in data 5 gennaio 2007 (n. 2 puntate del programma "Penthouse Video" a partire dalle ore 00:00 e a partire dalle ore 02:56) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a carattere erotico);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv Studio 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò


IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3  
(~~1~~) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1  
a pag. 3



**DELIBERA N. 9/08/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1588/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 10 agosto 2007 (CONT.94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB), notificato in data 28 agosto 2007, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l., con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/a, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0057151 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, dopo aver attivato un procedimento nei confronti di "Primantenna" per la trasmissione di un programma analogo a quelli oggetto della contestazione 94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB, non ha ravvisato in essa elementi tali da configurare violazione della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;

- l'emittente, ancor prima di aver ricevuto l'atto di contestazione di cui sopra, ha sospeso la messa in onda di qualsiasi programma e pubblicità con immagini di nudo;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Primantenna S.r.l., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha rappresentato, in particolare, che la stessa non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal maggio del 2007.

VISTA la nota del 29 ottobre 2007, pervenuta in data 6 novembre 2007 (prot. n. 0066003), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 25 ottobre 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 2.....  
(due) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 2.....



**DELIBERA N. 33/08/CONS****ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEREPORTER S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
“TELEREPORTER”) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26,  
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650  
PROC. N. 1597/LF****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla

delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 12 settembre 2007 n. 105/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 24 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telereporter S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "chat line" o "conversazione";

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente e all'orario di trasmissione (fascia di ascolto prima serata) suscettibile di raggiungere il pubblico più vasto inclusivo dei più giovani;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telereporter S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Telereporter S.r.l., con sede legale in Via Tavecchia n. 43 Rho (MI), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/08/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 gennaio 2008

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

f.f. IL PRESIDENTE  
Giancarlo Innocenzi Boti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 3.....  
(.....) pagina,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
1 pag. 3.....





**DELIBERA N 18/08/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I.  
— RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE  
5") PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 1.2 e 2.3 DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E CON L'ARTICOLO 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 2006, N. 218**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTO il decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 20 giugno 2006, n. 208;

VISTO il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la "Carta di Treviso", richiamata dal citato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

VISTA la “Carta dei doveri del giornalista”, sottoscritta dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in data 8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 10 agosto 2007, n. Cont. 96/07/DICAM/N° PROC. 1576/SM, notificato in data 10 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l’articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218, per aver trasmesso, nel corso programma “Tg5” - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull’incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, nell’ambito del quale sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni di interazioni avvenute, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal Tribunale e alcuni bambini, presunte vittime d’abuso;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 25 settembre 2007, protocollate al n. 0056991 in data 26 settembre 2007 - così come precisate nell’audizione del 7 novembre 2007 (nell’ambito della quale è stato, su richiesta della parte, visionato il filmato oggetto di contestazione) e integrate dalle memorie depositate in sede di audizione - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- Il tema è attuale, delicato e di assoluto interesse sociale. Il filmato assume una straordinaria rilevanza informativa e chiarificatrice, alla luce dell’interesse pubblico suscitato dalla grave vicenda rappresentata dai presunti abusi sessuali commessi ai danni dei minori alunni di una scuola dell’infanzia in Rignano Flaminio e del dibattito sviluppatosi sui media circa le modalità di svolgimento del processo e di conduzione dell’attività istruttoria che ha visto coinvolti i minori. In tal senso, il filmato trasmesso ha avuto la funzione di spiegare alla collettività come si svolge un incidente probatorio che coinvolge minori in tenera età, ha illustrato le caratteristiche del c.d. setting protetto, le modalità di conduzione dei colloqui con i minori da parte della psicologa, le garanzie processuali delle parti. La messa in onda del servizio è pertanto da considerarsi quale

positivo momento di informazione sulle modalità tecniche di svolgimento di un delicato momento dell'attività giudiziaria, che ha permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza dell'operato dell'Autorità giudiziaria, valutazione naturalmente consentita, ed anzi benefica, in un ordinamento democratico. La scelta di procedere alla diffusione è stata quindi presa solo in considerazione del fatto che sussiste un immediato ed oggettivo interesse del pubblico e degli stessi bambini protagonisti dei filmati a che le verifiche di opportunità e adeguatezza cui si è accennato siano le più tempestive e ampie possibili;

- Prima della messa in onda del servizio, la redazione del "Tg5" si è posta il problema della necessità di tutelare i minori ripresi nei filmati. In particolare, la redazione del "Tg5" venne a conoscenza del fatto di avere a disposizione alcune riprese dell'incidente probatorio, in corso di svolgimento presso l'Università di Roma, intorno alle ore 19:30 del 18 luglio 2007, quindi circa trenta minuti prima della messa in onda del Telegiornale. Nel brevissimo tempo che separò l'acquisizione del materiale dalla messa in onda nell'ambito del "Tg5" delle ore 20:00 del servizio, la redazione ebbe ad interrogarsi sugli interventi da compiere sul filmato per assicurare il rispetto delle norme di tutela dei minori le cui immagini apparivano nel video, nonché più in generale sull'opportunità di trasmettere stralci del filmato e sull'effettivo contenuto delle notizie da comunicare. Quanto al primo aspetto, il poco tempo a disposizione non avrebbe consentito il ricorso a tecniche c.d. di mosaico elettronico, che richiedono interventi di modifica di ciascun singolo fotogramma del filmato. Per questa ragione, la redazione decise di selezionare attentamente le immagini. Si provvide a tagliare significativamente il filmato, di cui la redazione aveva, per quanto noto, l'esclusiva, ed a mandare in onda solo le sequenze che non consentivano il riconoscimento dei bambini ripresi. Furono trasmesse soltanto sequenze in cui i minori erano inquadrati di spalle, oppure in cui la psicologa incaricata dell'incidente probatorio si frapponeva tra gli stessi minori e la telecamera. I volti dei bambini non sono mai apparsi. Inoltre, le riprese non sono né chiare, per via della scadente qualità del filmato, né ravvicinate e il filmato mandato in onda è di breve durata e nasconde, tramite un pacato commento giornalistico che è stato sovrapposto all'audio originale, tutte le parole pronunciate dalla psichiatra infantile o dai fanciulli. Ne consegue che l'emittente ha senz'altro garantito l'assoluto anonimato ai bambini e non ha diffuso alcun elemento utile alla loro identificazione. Si è quindi operato un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incidente probatorio con i diritti dei minori;

- Non pare fondato il rilievo secondo cui i minori dovrebbero considerarsi comunque identificabili, per via del contesto ristretto (piccolo paese) nel quale gli stessi vivono. Qualunque individuo, che viva in una grande metropoli così come in un piccolo villaggio, ha una ristretta cerchia di parenti, amici e conoscenti, nel cui ambito è normalmente noto che egli è stato coinvolto (ad esempio) in vicende giudiziarie. Qualsiasi riferimento a queste vicende, incluse le inquadrature del soggetto coperte dal "mosaico elettronico", consente, a chi sia già al corrente della sua identità e del suo coinvolgimento nelle medesime vicende, di comprendere che di lui si sta parlando. Ammettere la possibilità di valutare l'identificabilità di una persona sulla base degli

elementi soggettivi (quale l'estensione del contesto di provenienza), significa riconoscere minori tutele al bambino che risiede in una tentacolare metropoli, sul falso presupposto per cui quest'ultimo, dato l'ambito non ristretto di provenienza, dovrebbe avere più *chances* di passare inosservato. L'applicazione delle norme di tutela dei minori coinvolti in vicende giudiziarie contro l'esposizione televisiva della loro immagine richiede, viceversa, che si adotti, quale parametro di valutazione dell'identificabilità, il punto di vista dello spettatore che non conosce il soggetto, né è al corrente del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria e in questo caso, per le accortezze adottate, il riconoscimento del minore da parte della generalità dei telespettatori non è in alcun modo possibile;

- Del tutto inconferente pare il richiamo che la contestazione dell'Autorità compie all'articolo 2.3 del Codice di autoregolamentazione: il servizio andato in onda non contiene alcuna immagine di violenza o di sesso, né scene o dialoghi idonei a creare turbamenti, di qualunque genere;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- Preliminarmente è da sottolineare che dalla lettura delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sfera privata, richiamate in premessa, si evince come il legislatore abbia correttamente "bilanciato" i due interessi costituzionali in gioco nel caso di specie - l'interesse all'informazione e l'interesse del minore - accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo di effettivo nocumento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. E' d'altra parte da osservare come lo stesso impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale e informativo, debba avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy. Il legislatore ha inoltre introdotto specifiche garanzie a tutela della privacy dei minori coinvolti in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della loro personalità, come autori, vittime o testimoni, sulla base del presupposto che la divulgazione di notizie o immagini che li riguardano possa a loro arrecare pregiudizio. Il giornalista deve pertanto valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di notizie o immagini può avere sui minori direttamente interessati, nonché sul pubblico di telespettatori minorenni in generale. A maggior ragione, nei casi di minori coinvolti a qualunque titolo in procedimenti giudiziari, deve assicurare elevate garanzie di anonimato. Il giornalista non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua identificazione. In ogni caso il giornalista ha il dovere di valutare se la diffusione di immagini o informazioni relative ai minori possa recare nocumento ai minori stessi e, perciò, di adottare le cautele di volta in volta più idonee a tutelarli, astenendosi se necessario dalla diffusione medesima. Il diritto del

minore alla riservatezza deve, infatti, essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore e giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. Ciascun caso deve perciò essere valutato in concreto, nel contesto in cui si colloca e il vigente quadro normativo in materia, i cui principi fondamentali sono stati sinteticamente sopra esposti, fornisce le coordinate principali per procedere a tale valutazione;

- Nel caso di specie, "Canale 5" ha trasmesso, nel corso programma "Tg5" - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio. Nell'ambito del servizio sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni degli incontri avvenuti, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal tribunale e i bambini presunte vittime d'abuso. In tali scene sono ripresi, tramite "tre telecamere ben nascoste agli occhi dei bambini" (come sottolinea lo stesso servizio), alcuni minori mentre interagiscono con il perito. Si osserva che il filmato fornisce alcune informazioni sulle modalità tecniche di svolgimento dell'incidente probatorio, ma non può certo affermarsi che risponda all'interesse dei minori anche perché, secondo l'emittente, avrebbe permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'autorità giudiziaria e dal personale che con questa collabora. Tali valutazioni e verifiche, infatti, sono insite nelle particolari modalità, previste nei casi di ipotesi di reato citati nel servizio, di espletamento dell'incidente probatorio, in questo caso svolto in luogo diverso dal tribunale e condotto da professionista afferente a struttura specializzata universitaria. Nel corso dell'incidente probatorio il minore è ascoltato da una sola persona ma alla presenza distante e discreta, al di là dello specchio unidirezionale posto nella stanza ove è svolta l'audizione, delle parti in gioco (per es. genitori, difensori delle parti costituite), presenza che comunque garantisce contraddittorio e diritto di difesa anche in un momento processuale così delicato. In tale prospettiva, l'incidente probatorio viene documentato integralmente attraverso mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Si tenga presente che, ai sensi della normativa vigente, le stesse udienze del Tribunale per i minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse, nella consapevolezza che la diffusione di notizie, immagini, commenti e valutazioni su fatti che li riguardano possa loro apportare conseguenze ben gravi, sia allo sviluppo sia alla vita materiale. Tali conseguenze hanno rilevanza costituzionale ai termini dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede la tutela del minore, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'articolo 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti o immagini che a lui si riferiscono può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore (Corte cost., n. 16/1981). Infatti, come precisa la Corte costituzionale nella sentenza citata, "non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio

*per quanto attiene alla personalità, che risente nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua formazione”;*

- Anche se la redazione del “Tg5” si è adoperata nel selezionare le sequenze da trasmettere, le riprese mandate in onda, se pur di breve durata, contengono immagini chiare e ravvicinate che, in assenza di alcuna forma di schermatura elettronica, ritraggono minori ripresi di spalle e di profilo. Su tale punto si sono già espressi sia il Comitato di autoregolamentazione tv e minori (Risoluzione n. 97/07 del 24 luglio 2007), sia il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato stampa del 19 luglio 2007). Nella Risoluzione n. 97/07, con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori accerta che la messa in onda del filmato in parola è in contrasto con disposizioni poste a tutela dei minori contenute nel Codice, viene infatti rilevata “della trasmissione considerata, l’enfasi nell’impaginazione e nella presentazione (che annuncia diffusione in esclusiva di “una parte dei colloqui” con i bambini di Rignano e promette “Vedremo proprio le loro testimonianze”) ma soprattutto il coinvolgimento visivo di piccoli protagonisti in qualche modo individuabili quanto meno entro una cerchia circoscritta e tutt’altro che indistinta, e dal Garante citato (per la protezione dei dati personali) ritenuti *senz’altro identificabili dal filmato, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ripresi prevalentemente di fianco o di spalle, ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono”;*

- Nella valutazione dello specifico caso, inoltre, non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere sul minore oggetto di audizione, presunta vittima di abusi sessuali che, oltre a essere identificabile dagli altri, nel rivedersi nel filmato - trasmesso in prima serata, e quindi in fascia oraria di televisione per tutti, su emittente televisiva nazionale - si è riconosciuto, anche tenuto conto della mancata adozione della schermatura elettronica che avrebbe offerto maggiori garanzie in tal senso. Gli effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo mostrato dal telespettatore (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l’altro, all’età del soggetto, in questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, espressione della natura e delle conseguenze dell’offesa che ritiene di aver subito, e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche presentate dal contesto di appartenenza ove si svolge la personalità del minore) conseguente all’identificazione del minore medesimo, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria con implicazioni di vario tipo sul bambino anche connesse alla costruzione dell’identità. Tali implicazioni sono suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all’evento. In quest’ottica, per di più, è significativo rilevare come in questo caso le speciali cautele che sono state messe in atto nell’ambito dell’incidente probatorio (specchio unidirezionale e, pertanto, non invasività delle parti intervenute in audizione, presenza del solo perito nella stanza con il minore, setting protetto e assolutamente riservato, ecc.) atte a salvaguardare la vita privata, la dignità, la serenità e

la libertà di espressione di tutti i minori coinvolti e a preservarli da inutili e pericolosi traumi, siano state intaccate dalla diffusione pubblica del filmato ritraente i bambini i quali rischiano così di subire pregiudizi che proprio attraverso il protocollo per l'audizione protetta adottato si volevano evitare, pregiudizi che ora possono finanche assumere ulteriori sfumature (si pensi per es. alla possibile perdita di fiducia nelle figure adulte che avevano fornito loro ampie rassicurazioni circa la riservatezza degli incontri);

- Infine, tenuto conto che, per le motivazioni sopra prospettate, il servizio è idoneo a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori spettatori, in particolare quelli direttamente coinvolti nell'incidente probatorio, appare pertinente il richiamo al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in base al quale le imprese televisive sono tenute a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 notizie che possano nuocere all'integrità psichica o morale dei minori. Sotto tale profilo, la messa in onda del filmato è peraltro da ritenersi un fatto particolarmente grave, tenuto conto che sulla questione si era già espresso a più riprese il Garante per la protezione dei dati personali che per esempio, con comunicato stampa del 5 giugno 2007, emanato in coincidenza dell'avvio dell'incidente probatorio "*fase delicatissima dell'inchiesta sui presunti casi di pedofilia a Rignano Flaminio*" rivolgeva "*pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al rigoroso rispetto dell'anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini*";

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso del "Tg5", andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00, del servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subito da alcuni bambini della scuola materna di Rignano Flaminio integri gli estremi della violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a otto volte il minimo edittale, corrispondente a euro 200.000,00 (duecentomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto della breve durata delle scene rappresentate e di talune accortezze, anche se non ritenute sufficienti, adottate

dall'emittente nella messa in onda del filmato (assenza di primi piani diretti, parziale copertura della voce dei bambini);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI Spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale Canale 5, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 18/08/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.



Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 19/08/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 1.2 e 2.3, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la Carta dei doveri del giornalista sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 10 settembre 2007, n.99/07/DICAM/N°PROC. 1593/FB, notificato in data 12 settembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.2 lettera a) e 2.3 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, in data 21 aprile 2007 alle ore 20:16, nel corso dell'edizione serale del telegiornale, un servizio che mostra in primo

piano un minorenne afgano a volto scoperto che si prepara ad uccidere un prigioniero con un lungo coltello, dopo aver letto la sentenza di morte, senza adottare alcun accorgimento per assicurarne l'anonimato;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0056927 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la finalità del servizio presentato (denuncia di un fatto atroce e umanamente inconcepibile quale l'esecuzione di una sentenza di morte di un uomo per mano di un minorenne) non poteva raggiungere il suo massimo e completo compimento se non attraverso la diffusione delle immagini che ritraevano in tutta la loro oggettiva inspiegabile efferatezza l'assurdità e la follia dell'azione rappresentata e, più in generale, del terrorismo, che sottrae i bambini alla loro vita per inserirli in progetti criminali;

- lo scopo di denuncia sarebbe stato frustrato nel caso in cui fosse stato oscurato il volto del bambino;

- il TG1, nell'esercizio del diritto-dovere di informazione, ha portato sotto i riflettori una delle tante storie relative ai "bambini soldato" assumendo, volutamente, toni di denuncia a beneficio di tutti i minori (e non solo quello ritratto nelle immagini) assoldati, in ambito internazionale, dalla criminalità organizzata;

- la pubblicazione, operata nel corso del TG1, di brevi immagini riguardanti la tristi vicende relative a un "bambino soldato" è stata valutata e ritenuta idonea garantire sia l'interesse oggettivo del minore ivi ritratto, sia l'interesse dei suoi coetanei, ossia dei c.d. "bambini soldato", che in Afghanistan e nel mondo si trovano, loro malgrado, a subire analoghe violenze;

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 12 ottobre 2007;

UDITA la parte in audizione in data 23 ottobre 2007, nel corso della quale la società R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, nel riportarsi integralmente alle motivazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- lo scopo primario per cui è stata trattata la notizia che ha dato luogo alla contestazione era costituito esclusivamente dagli intenti di denuncia del fenomeno dei c.d. "bambini soldato" che vengono utilizzati, senza alcuno scrupolo, dalla criminalità organizzata internazionale; pertanto, l'aver mostrato le immagini oggetto di contestazione equivale, sostanzialmente, ad evidenziare un fenomeno grave che miete vittime al pari di quello della fame nel mondo, più volte affrontato dalla stessa RAI in altri servizi senza che venissero sollevati profili di illiceità da parte degli organismi preposti, atteso che in entrambi i casi la trattazione della notizia viene svolta in favore e a tutela dei minori superando ampiamente la finalità informativa;

- la denuncia può dirsi compiuta e completa esclusivamente se supportata da immagini che documentano i fatti nella loro interezza (ivi compresa la visione del volto del minore ritratto nel servizio) fornendo ai telespettatori, anche minori, gli strumenti necessari per recepire la gravità del fenomeno;

- l'articolo 7 del Codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, consente la diffusione di immagini riguardanti i

minori qualora ciò sia strumentale ad un rilevante interesse pubblico e sia davvero necessario al fine di tutelare l'interesse oggettivo dei medesimi, come nel caso di specie, ove solo attraverso la diffusione delle immagini andate in onda si è potuto raggiungere lo scopo divulgativo di un fenomeno tanto lesivo dei diritti dei minori;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza che la R.A.I. in altri servizi abbia mostrato, per finalità di pubblico interesse, immagini simili a quelle oggetto di contestazione per evidenziare il grave fenomeno della fame nel mondo senza che venissero sollevati profili di illiceità da parte degli organismi preposti, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- la circostanza che la finalità del servizio presentato non avrebbe potuto raggiungere il suo massimo e completo compimento se fosse stato oscurato il volto del bambino non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e, in ogni caso di garantirne l'assoluto anonimato, omettendo qualsiasi elemento che possa condurre alla sua identificazione;

- il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia "*davvero nell'interesse oggettivo del minore*": tale condizione non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto l'identificazione del minore nulla aggiunge allo scopo di denuncia dell'impiego di bambini-soldato attraverso le immagini trasmesse, la cui diffusione, contrariamente alle valutazioni svolte dall'emittente, non può che recare pregiudizio al minore rappresentato, autore di un'azione tanto efferata, ed ai minori telespettatori, che, opportunamente, sono stati giudicati dalla stessa emittente inadeguati alla visione delle scene in esame;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di quattro volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha fornito ripetuti avvisi sulla idoneità del servizio ad un pubblico di soli adulti;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i

programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Uno"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.19/08/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.


Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino


per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



**DELIBERA N. 20/08/CSP****ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI  
DUE") PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE  
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34 COMMA 3 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 11 settembre 2007, n. Cont. 103/07/DICAM/ N° Proc. 1596/SM, notificato in data 12 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione



televisiva “Rai due”, la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il 13 marzo 2007 a partire dalle ore 21:00 circa il telefilm “Lost” al cui interno si sono rilevati contenuti di violenza;

VISTE le memorie giustificative della società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a del 26 settembre 2007, protocollate al n. 0057157 in data 26 settembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 23 ottobre 2007, effettuata dopo l'accesso agli atti esperito in data 17 ottobre 2007 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la serie televisiva “Lost”, la cui trama è ricca di suspense, azione e avventura e soprattutto di mistero, è un successo da prime time che è stato trasmesso in numerosi Paesi del mondo e si è aggiudicato il Golden Globe Award come migliore serie drammatica 2006;

- nel caso di specie, la Rai ha effettuato specifica preventiva analisi dell'episodio segnalato, dal titolo “Salmo 23”, e ha ritenuto di mandarlo in onda senza alcuna segnalazione visiva circa la sua non idoneità per i minori (come del resto negli altri Paesi del mondo ove è diffuso) in quanto privo di immagini cruente e/o efferate e di elementi di violenza tali da arrecare pregiudizio allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

- dalla visione del citato episodio si è in grado di poter distinguere nettamente la sfera del bene da quella del male e il messaggio che viene veicolato è assolutamente volto alla predilezione e esaltazione della sfera del bene. Pertanto, non sembra revocabile in dubbio che, in particolare dal segmento filmato in questione ed in generale dall'intero episodio, emerga un messaggio positivo rappresentato dall'amore familiare e dalla fede cristiana che, nei momenti di bisogno, può aiutare a non perdere la speranza e ad agire secondo giustizia. In merito ai valori morali che emergono dal contesto narrativo di un'opera audiovisiva quale circostanza idonea ad escludere l'idoneità di un programma a ledere gli interessi morali, etici ed il corretto sviluppo psichico dei minori spettatori, si veda la delibera Agcom n. 221/04/CSP del 4 agosto 2004;

- la scena contestata, pur presentando momenti di tensione, ai fini dello svolgimento della trama narrativa non poteva essere eliminata, e costituisce solo un breve frammento che si inserisce in una trama e in un contesto ben più articolato e sviluppato. La sequenza in esame trasmette in maniera forte e inequivocabile il valore dell'amore fraterno laddove il maggiore dei due volontariamente si sostituisce al fratello più piccolo nel compimento del gesto drammatico (omicidio). Si confronti al riguardo la delibera Agcom n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 che ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Doe in quanto “emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini





cruento o scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori”;

- l'episodio in questione è stato comunque trasmesso dal e ore 21:51 c.a. - in cui si presume che i più giovani all'ascolto siano supportati dalla presenza di un adulto in grado di fornire loro l'eventuale assistenza - e, quindi, in orario sfalsato rispetto al prime time della generalità delle emittenti e la scena oggetto di contestazione è stata collocata al margine (ore 21:52) della fascia oraria di "televisione per tutti". Si veda in proposito la delibera Agcom n. 252/04/CSP del 28 ottobre 2004;

- la prima serata di RaiUno è stata dedicata ad una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta (ore 20:40 gioco a premi "Affari tuoi"; dopo le ore 21:10 fiction "Le ragazze di San Frediano");

**RITENUTO** di non poter accogliere le giustificazioni adotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la trama di ciascun episodio del telefilm *Lost* - che, come sostiene l'emittente, è "ricca di suspense, azione e avventura e soprattutto di mistero" - è suscettibile di attrarre pubblico di età minorile, tenuto peraltro conto che il 13 marzo 2007 sono stati mandati in onda due episodi del telefilm "Lost" - il primo dei quali a partire dalle ore 21:00 - trasmessi uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità;

- l'assenza di segnalazione iconografica indirizza le aspettative delle figure genitoriali, rassicurandole circa l'adeguatezza dei contenuti proposti; a questo proposito, il fatto che la serie televisiva "Lost" sia un successo internazionale da prime time e che si sia aggiudicato il Golden Globe Award come migliore serie drammatica 2006 non è argomento concludente per esimere l'emittente dal rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;

- l'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza di ogni singolo episodio alla visione del pubblico dei minori, è tenuta a vagliarne ogni parte al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie e non può limitarsi ad una valutazione superficiale di insieme che non tiene conto dei particolari contenuti di violenza rappresentati in singole sequenze. Pertanto, il messaggio positivo che può trasparire dalla visione dell'intero episodio - la cui conclusione peraltro si attesta alle ore 22:40 c.a. (e, quindi, al di fuori della fascia oraria di televisione per tutti) - non è sufficiente a giustificare la mancata adozione di idonei sistemi di segnaletica nel caso specifico, alla luce dei contenuti di violenza particolarmente forti rilevati;

- la classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente volta alla definizione delle avvertenze iconografiche è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice di autoregolamentazione e minori in quanto norma a tutela dei minori;



- nel caso di specie, l'episodio "Salmo 23" della serie televisiva "Lost" contiene una scena in onda in fascia oraria di "televisione per tutti" (ora 21:52 circa) nell'ambito della quale un bambino viene intimato di uccidere con un colpo di arma da fuoco un anziano e, subito dopo, si trova ad assistere all'omicidio di quest'ultimo da parte di un ragazzo. Tale scena violenta, per caratteristiche presentate e collocazione oraria, è di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori, tenuto conto che nella stessa sono coinvolte persone di età minorile, che la rappresentazione appare crudamente realistica e che la scena non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità (è infatti collocata, come confermato dall'emittente medesima, ad inizio episodio);

- il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 con la quale l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Done in quanto "emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini cruente o scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori" appare confermare quanto prospettato dall'Autorità nell'atto di contestazione Cont. 103/07/DICAM/ N° Proc. 1596/SM, notificato in data 12 settembre 2007, in quanto, in questo caso, al contrario di quello cui si riferisce la delibera n. 19/04/CSP, il programma contiene una scena di violenza che, per le motivazioni sopraesposte e tenuto conto della mancata adozione di sistemi di segnaletica, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori. Analoghe considerazioni si possono esprimere in relazione alla delibera n. 221/04/CSP, citata dall'emittente, considerato che, in questo specifico caso, la rappresentazione di valori morali non è idonea a controbilanciare e ridurre il potenziale effetto nocivo;

- l'apposizione di idoneo simbolo iconografico (in questo caso assente) avrebbe consentito alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1; il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 252/04/CSP non appare pertinente, tenuto conto che il caso descritto nella delibera citata si riferisce ad un film chiaramente segnalato con un bollino rosso e preceduto da una presentazione e la cui prima scena di violenza, peraltro di natura diversa, si era posizionata dopo le ore 22:00;

- la messa in onda su RaiUno di una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta non rileva ai fini della contestazione sollevata dall'Autorità nei riguardi dell'emittente, in quanto non esime quest'ultima dall'adottare sistemi di segnalazione iconografica nei programmi trasmessi sulle altre reti in relazione alla loro maggiore o minore adeguatezza alla visione da parte di un pubblico di minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione il 13 marzo 2007, in fascia oraria di televisione per tutti, dell'episodio del telefilm "Lost" dal titolo "Salmo 23" integri la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.



combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a quattro volte il minimo edittale, corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso (mancata apposizione di idonea segnaletica);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai — Radiotelevisione italiana S.p.a, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale RaiDue, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla società Rai — Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di



autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma a la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 87.012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, e videnziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/08/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008


IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Caterina Catanzariti

*All. Caterina Catanzariti*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero ..... 6 .....  
(..... 581 .....) pagina,  
precedente numerale da pag. 1 .....  
a pag. 0 .....

IL FUNZIONARIO



**DELIBERA N. 21/08/CSP****ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI  
DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 7 settembre 2007, n. Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in apertura di serata il 18 febbraio

2007 il telefilm “L'intrusione” della serie NCIS al cui interno si sono rilevati contenuti di violenza;

VISTE le memorie giustificative della società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a del 27 settembre 2007, protocollate al n. 0057715 in data 28 settembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 23 ottobre 2007, effettuata dopo l'accesso agli atti esperito in data 23 ottobre 2007 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- NCIS è una serie televisiva appartenente al genere poliziesco; ciascuna puntata della serie si propone all'attenzione del telespettatore come opera costituita da diversi ed eterogenei elementi costitutivi, ora più ricchi di suspense ora più “narrativi”, caratterizzati da una forte vena comica, in maniera tale che le atmosfere sottese ai primi risultino stemperate e ammorbidite da quelle caratterizzanti i secondi. Con specifico riguardo all'episodio contestato, si osserva che le scene in esso contenute non sono in grado di suscitare nei minori spettatori reazioni di angoscia e nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale. A tal proposito, si voglia prendere atto e condividere il fatto che alcune opere filmiche destinate esclusivamente ai minori contengono scene ben più ricche di tensione di quelle contestate dall'Autorità contenute nel telefilm di cui trattasi. E' il caso, ad esempio, della ben nota saga “Harry Potter”, il cui genere è prettamente rivolto a un pubblico costituito da minori, in cui ambienti, situazioni, animali e personaggi sono a volte descritti con l'ausilio di immagini che possono, per elementi e caratteristiche, essere ben equiparate a quelle contenute nel telefilm oggetto di contestazione. In “Harry Potter”, infatti, i protagonisti dei diversi episodi sono spesso impegnati in lotte, anche violente, con effetti e trucchi scenici che mostrano immagini ben più forti e emotivamente coinvolgenti di quelle contenute nel telefilm in questione. Sulla base di quanto appena sopra precisato, si perviene alla conclusione che la visione di una breve immagine, anche se ripetuta più volte, ritraente un cadavere cui l'omicida ha cavato gli occhi, non può oggettivamente essere in grado di arrecare un pregiudizio alla sfera psichica o fisica dei minori i quali sono abituati alla visione di altre opere loro destinate contenenti immagini e scene in cui vengono ben mostrati cadaveri, corpi lacerati o personaggi impegnati in atteggiamenti bellici e/o combattivi. La scena è stata inoltre tecnicamente alterata nei colori in quanto diffusa in modalità in “bianco e nero”, al fine di ridurre l'eventuale impatto emotivo sul minore. Per quanto riguarda le immagini che ritraggono il cadavere, con la gola tagliata e senza occhi, sul tavolo per l'autopsia, esse hanno avuto durata brevissima non possono essere, per genere ed elementi costitutivi, considerate diverse da quelle contenute in altre opere, come quella sopra citata, destinata esclusivamente ai minori. Inoltre, gli occhi del personaggio posizionati su un piano di cucina possono essere decodificati dal telespettatore come finti, ossia come costituenti un trucco scenico cui lo sceneggiatore è ricorso per condire il telefilm con immagini ed elementi caratterizzati da una innocua spettacolarità. Del resto i telespettatori sono pienamente consapevoli della finzione delle immagini in questione atteso che esse sono state rappresentate all'interno di una fiction;

- con la delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 l'Autorità ha – in un caso analogo a quello di specie - accertato l'insussistenza di "scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di un programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori telespettatori, disponendo l'archiviazione degli atti (in questo senso, v. anche Agcom, delibera n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005);

- le scene contestate sono comparse ben oltre 30 minuti dopo l'inizio della puntata e, di conseguenza, i telespettatori potevano decidere di non proseguire nella visione, qualora non ritenuta di gradimento, o allontanare dal video i minori spettatori; le scene, altresì, sono state trasmesse a margine della fascia oraria di "televisione per tutti". Si cfr. al riguardo la delibera Agcom di archiviazione n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005 cit. e la delibera n. 251/04/CSP del 28 ottobre 2004;

- alla RAI, inoltre, nulla può essere contestato, atteso che, previamente alla diffusione del telefilm, è stato pronunciato l'annuncio volto ad informare i telespettatori in ordine al fatto che l'opera era prevalentemente destinata agli adulti con adozione dell'iconografia prevista a tutela del pubblico dei minori (che tra l'altro è stata diffusa ogni qual volta la diffusione del telefilm riprendeva successivamente ad ogni interruzione pubblicitaria). Il Codice, infatti, riconosce la possibilità, previa valutazione da parte delle emittenti, di trasmettere in prima serata "programmi prevalentemente destinati ad un pubblico adulto" (punto 2.4), richiedendo, in questo caso, che le imprese televisive rispettino alcune misure cautelative, ossia che venga fornita informazione preventiva sul contenuto del programma non adatto ai minori; che si adottino sistemi di segnalazione prima e durante la messa in onda; che venga offerta su un'altra rete della medesima impresa televisiva un prodotto adatto alla visione familiare congiunta (punto 2.2.). Tali cautele sono state adottate dall'emittente che ha valutato che la visione del telefilm fosse consigliabile ad un pubblico di adulti e, per l'effetto, ha deciso che la trasmissione dello stesso venisse preceduta da specifico annuncio e accompagnato dalla segnalazione iconografica prevista dal Codice cit.;

- appare privo di fondamento il rilievo formulato nell'atto di contestazione laddove si afferma che i sistemi di segnalazione adottati risulterebbero "non sufficientemente rafforzati", atteso che in questo caso – come sopra specificato - l'emittente ha adottato tutte le cautele prescritte dal Codice con riguardo alla diffusione di un programma prevalentemente destinato agli adulti e privo di attitudine lesiva per i minori;

- il telefilm in questione è stato diffuso su Raidue in altra data (3 settembre 2006) senza che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e l'Autorità abbiano sollevato in merito contestazioni o rilievi;

- le prime serate di RaiUno e RaiTre sono state dedicate ad una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta (rispettivamente gioco a premi "Affari tuoi"; programma di carattere medico-informativo "Elisir");

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- dall'analisi del citato telefilm si sono riscontrate in fascia oraria di "televisione per tutti" immagini di forte impatto emotivo, tra le quali si annoverano quelle, peraltro riproposte più volte, che ritraggono, anche in primo piano, cadavere insanguinato con orbite svuotate e profondo taglio alla gola;

- il telefilm risulta, anche in relazione all'orario di trasmissione (in fascia oraria di prima serata), idoneo, per la quantità e il tipo di scene proposte, particolarmente raccapriccianti, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento e a nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale;

- non appare pertinente il riferimento a altri generi di film destinati ai minori (per es. "Harry Potter") nei quali, secondo quanto sostiene l'emittente, sono ravvisabili scene di violenza equivalenti o ben più forti di quelli contenuti nel telefilm in questione; l'analisi delle scene va infatti effettuata tenendo conto di una pluralità di parametri e elementi, tra i quali per esempio giocano un ruolo le modalità di rappresentazione dei contenuti e le modalità di rappresentazione dei personaggi. In questo caso, diversamente da quello inerente a generi di film quali "Harry Potter", gli elementi citati presentano elevate caratteristiche di realtà che appaiono sostenere processi di identificazione, da parte dei telespettatori minori, con le situazioni rappresentate, tendendo a enfatizzarne l'impatto emotivo. Per le motivazione espresse, non è assolutamente scontato che i telespettatori - in particolare in età minorile - siano, come sostiene l'emittente, "pienamente consapevoli della finzione delle immagini in questione"; appare pertanto non accoglibile la considerazione secondo la quale il telespettatore (soprattutto se minore) è in grado di comprendere che gli occhi deposti sul tavolo da cucina costituiscano un "trucco scenico cui lo sceneggiatore è ricorso per condire il telefilm con immagini ed elementi caratterizzati da innocua spettacolarità", così come non rileva la presenza, nella serie, di "una forte vena comica" che, oltre a rendere la stessa attraente anche per un pubblico di minori, non caratterizza, comunque, il contesto all'interno del quale vengono ad inserirsi le scene del singolo episodio esaminato;

- l'adozione della tecnica del bianco e nero che, secondo quanto sostiene l'emittente, tenderebbe a stemperare la drammaticità delle immagini è in realtà una tecnica utilizzata solo per pochi secondi nell'arco dell'intero episodio; infatti, il cadavere con le orbite vuote che mostra ferite aperte con sangue di particolare gravità è più volte rappresentato - con dovizia di dettagli - tramite riprese e foto a colori anche ravvicinate particolarmente raccapriccianti che non possono definirsi di "innocua spettacolarità";



- le scene non sono state trasmesse a margine della fascia oraria di televisione per tutti, come sostiene l'emittente, tenuto conto che le stesse sono risultate in onda tra le ore 21:35 e le ore 21:42 circa e che sono contenute nel primo episodio del telefilm mandato in onda il 18 febbraio 2007 a partire dalle ore 21:01 circa e, quindi, in piena fascia oraria di televisione per tutti; comunque, la constatazione che il telefilm sia stato trasmesso al di fuori della fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) non esime l'emittente dal trasmettere in fasce orarie comprese tra le ore 7:00 e le ore 22:30 scene che possano nuocere ai minori, anche se non collocate – come in questo caso - ad inizio programma;

- nel caso di specie, l'adozione di sistemi di segnalazione, peraltro non significativamente rafforzati, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittimano in ogni caso scelte di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustificano la trasmissione di programmi che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti - ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - vige comunque il divieto assoluto di messa in onda;

- per analoghe motivazioni, la messa in onda su RaiUno e su RaiTre di una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta non rileva ai fini della contestazione sollevata dall'Autorità nei riguardi dell'emittente;

- il riferimento, nell'atto di contestazione Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, ai sistemi di segnalazione adottati, in questo caso non significativamente rafforzati, è pertinente, tenuto conto che con delibera del 20 dicembre 2005 recante "Principi di segnaletica e avvertimenti", il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha suggerito che "in casi particolarmente critici oltre al bollino rosso per tutta la durata del programma" l'emittente utilizzi "annunci verbali o cartelli all'inizio del programmazione e sovrascritte scorrevoli ripetute". In questa circostanza non si è riscontrato né l'adozione bollino rosso per tutta la durata del programma, né l'utilizzo di sovrascritte scorrevoli ripetute. Peraltro anche l'adozione di sistemi di segnaletica significativamente rafforzati, pur incidendo nella riduzione della condotta lesiva, non esclude l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- la circostanza che non sia stato avviato alcun provvedimento sanzionatorio a seguito della messa in onda del telefilm in oggetto di contestazione in data 3 settembre 2006, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- il riferimento, da parte dell'emittente, alla delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 con la quale l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Done in quanto "emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini cruente o scene di violenza di un

livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori” appare confermare quanto prospettato dall’Autorità nell’atto di contestazione Cont. 97/07/DICAM/ N° Proc. 1589/SM, notificato in data 11 settembre 2007, in quanto, in questo caso, al contrario di quello cui si riferisce la delibera n. 19/04/CSP, il programma contiene immagini cruente e di violenza particolarmente efferata che, per le motivazioni sopraesposte, anche tenuto conto della segnaletica adottata, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori. Analoghe considerazioni possono anche esprimersi in relazione alla delibera n. 63/05/CSP del 26 maggio 2005;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 18 febbraio 2007, in fascia oraria di televisione per tutti, il 18 febbraio 2007 del telefilm “L’intrusione” della serie NCIS integri la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha adottato sistemi di segnaletica;
- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, in quanto esercente l’emittente televisiva nazionale RaiDue, si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai due", di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 21/08/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 8  
(~~otto~~) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1  
a pag. 8



**DELIBERA N. 31/08/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETE 7 S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETESETTE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 25 settembre 2007, n. 107/07/DICAM/N°PROC.1598/FB, notificato in data 2 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società RETE 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Regio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesette*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 19 maggio 2007 dalle ore 00:06 alle ore 00:37 il programma "*Sexy football girls*" recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 31 ottobre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0065678 del 5 novembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- "*Sexy football girls*" è un programma ironico-satirico sul gioco del calcio ed altri sports certamente inidoneo a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il programma oggetto di contestazione, stante la sua natura ironico-satirica, non può definirsi pornografico e non può essere considerata offensiva del pudore ovvero

idonea a far venir meno il senso della continenza sessuale poiché certamente non è finalizzata all'eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale;

- le scene oggetto di contestazione non possono essere definite fini a se stesse, in quanto inserite in un contesto caricaturale del gioco del calcio ed altri sports;

UDITA la parte in audizione in data 4 dicembre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Rete 7 S.p.A., nel ribadire che la trasmissione oggetto di contestazione contiene immagini erotiche di genere ironico e che le nudità femminili andate in onda non presentano visione insistita, diretta e ravvicinata dell'organo genitale, ha rappresentato che la società non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha comunque disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal momento della notifica della medesima, ed ha infine depositato agli atti una nota del responsabile del palinsesto, sig.ra Magda Nari, ove si precisa che la finalità della trasmissione oggetto di contestazione non è certo la stimolazione dell'istinto sessuale, bensì la blanda parodia di aspetti sportivi e degli sport in genere, lontana da qualunque logica pornografica;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 107/07/DICAM N°PROC.1598/FB - stante l'orario di trasmissione del programma oggetto di contestazione - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- nella trasmissione mandata in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso integrano, al di là del carattere ironico del programma in cui vengono presentate, la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si prende atto che la società in questione ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rete 7 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### ORDINA

alla società Rete 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Régio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesette", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.31/08/CSP", entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 febbraio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 40/08/CSP****ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEO 1 S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELESALUTE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 25 settembre 2007, n. 108/07/DICAM, notificato in data 8 ottobre 2007, con il quale è stata contestata alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telesalute*”, la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTE le memorie giustificative della società Video 1 S.r.l. pervenute in data 24 ottobre 2007 (prot. 63248) in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- lo "sforamento" in fascia protetta della pubblicità di servizi a valore aggiunto è avvenuto rispettivamente per 1 minuto e 16 secondi e per 3 minuti e 7 secondi, costituendo di per sé prova del fatto che non vi è stata alcuna volontà di violare le regole del Codice di autoregolamentazione, ma si è verificato un errore tecnico che ha comportato il mancato distacco dal satellite all'ora prevista;

- l'errore, è consistito in un ritardo nell'orologio di stazione che governa il distacco dal satellite, oggetto di immediato intervento tecnico di riparazione da parte del personale addetto alla manutenzione del sistema;

- inoltre, nel settembre 2006, i macchinari per la messa in onda erano in fase di sostituzione con nuovi apparecchi più aggiornati e tecnologicamente più avanzati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 13 novembre 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che la società non ha mai posto in essere contratti che prevedono tale tipo di trasmissioni nella fascia protetta; inoltre gli stessi hanno chiesto e ottenuto di produrre ulteriore documentazione a comprova di quanto sostenuto entro dieci giorni decorrenti dalla data di svolgimento dell'audizione stessa;

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dalla società e pervenuta in data 23 novembre 2007, prot. 70467, dalla quale si evince che la fornitura e installazione dei nuovi macchinari alla società collegata alla fase di profondo rinnovamento tecnico e di immagine dell'emittente, è avvenuta nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la documentazione aggiuntiva prodotta dalla società non include prova del guasto tecnico occorso all'orologio, come sostenuto nelle memorie del 24 ottobre 2007, né l'acquisizione di nuovi macchinari è idonea di per sé a sollevare l'emittente dalla responsabilità di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

- la circostanza che i contratti non prevedano la messa in onda di tali trasmissioni nella fascia protetta non esclude che l'emittente adotti preventivamente ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione alla normativa vigente;

- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla

rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente Telesalute fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, di propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo integri la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

VISTO il paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l'emittente ha a disposizione nuovi macchinari;

- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**ORDINA**

alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telesalute", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, li 4 marzo 2008

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M.Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

**DELIBERA N.68/08/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ORANET S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "LAZIO CHANNEL") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 22 ottobre 2007, n. 117/07/DICAM/N°PROC.1616/FB, notificato in data 27 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Lazio Channel*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, a partire dalle ore 23:00 del 13 ottobre 2007 fino alle ore 06:01 del 14 ottobre 2007, programmi promozionali di servizi "*audiotex*" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 23 novembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0070783 del 26 novembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che le scene oggetto di contestazione non possono definirsi pornografiche in quanto non vi è esibizione di nudi maschili o femminili né rappresentazione di atti sessuali;

UDITA la parte in audizione in data 29 gennaio 2008, nel corso della quale, il legale rappresentante della società Oranet S.r.l., nel confermare le argomentazioni di cui alla citata memoria giustificativa del 23 novembre 2007, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza solo in tale sede delle disposizioni contenute nell' *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche"* (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007), ed ha chiesto di poter presentare memorie integrative;

VISTE le memorie giustificative in data 8 febbraio 2008 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006959 dell'11 febbraio 2008), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il suddetto *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche"* è entrato in vigore pochi mesi prima la messa in onda della trasmissione oggetto di contestazione e non era conosciuto dalla Oranet che non intendeva trasmettere immagini aventi natura pornografica;

- la Società ha adeguato la propria programmazione al contenuto del predetto atto regolamentare (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007) impegnandosi a rispettarne ed osservarne le indicazioni e le prescrizioni;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla Oranet S.r.l. per le seguenti ragioni:

- la mancata conoscenza della delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, che peraltro fornisce criteri di attuazione del principio generale contenuto all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relativamente al divieto di diffondere programmi recanti scene pornografiche, non può essere invocata ad esimente del rispetto del predetto divieto sulla base del principio *"ignorantia legis non excusat"* ed inoltre la citata delibera è stata pubblicata nelle forme d'uso di pubblicità legale;

- nella trasmissione mandata in onda, le rappresentazioni visive di pose, di organi genitali e di atteggiamenti, che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale anche mediante l'uso di oggetti c.d. "coadiuvanti" di aspetto fallico, nonché le rappresentazioni verbali allusive di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi *"audiotex"* a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha adeguato la propria programmazione al rispetto delle indicazioni contenute nell' "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" impegnandosi ad osservarne le prescrizioni;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Oranet S.r.l., fornitrice di contenuti del programma satellitare "Lazio Channel", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Lazio Channel", di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.68/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 marzo 2008


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti





**DELIBERA N.60/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1473/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ANTENNA TRE NORD EST S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEALTOVENETO") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 4 settembre 2006 CONT./66/06/DICAM/N°PROC.1473/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l., con sede legale in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telealtoveneto", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso:

- nella programmazione notturna dei mesi di maggio e giugno 2005 messaggi promozionali di servizi "hot lines" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili;

- in data 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m., fino alle ore 12:51 a.m. il programma "Playboy", incentrato sulla rappresentazione di attività sessuali, erotismo e pornografia, con protratta esibizione di nudi femminili recante, tra l'altro, l'esplicita rappresentazione di un rapporto sessuale e alcune scene che ritraggono un set

fotografico sul quale viene consumato un rapporto sessuale (filmato “*Playboy Film Antology*”);

VISTE le memorie giustificative in data 9 maggio 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0020481 dell’11 maggio 2006), con le quali la società in questione - dopo aver eccepito la tardività della contestazione in quanto il termine per la notifica della violazione previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, era ampiamente trascorso al momento della notifica del provvedimento in esame - ha rilevato che i messaggi promozionali trasmessi dall’emittente non contengono scene qualificabili come pornografiche, negando, altresì, di aver mai messo in onda il programma “*Playboy*” ed il filmato “*Playboy Film Antology*”;

UDITA la parte in audizione in data 30 novembre 2006, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il rappresentante della società Antenna Tre Nord Est S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative ha osservato che:

- le trasmissioni “*Playboy*” e “*Playboy Film Antology*” non si riferiscono a programmazione andata in onda sull’emittente “*Telealtoveneto*”;

- i messaggi promozionali di servizi “hot lines” trasmessi dall’emittente in fascia oraria notturna, non recano scene pornografiche in quanto in essi non si ravvisa consumazione di atti sessuali di qualsivoglia genere né visione di organi sessuali o di parti intime femminili o maschili né le immagini trasmesse sono suscettibili di sollecitare nel telespettatore stimoli di natura sessuale o turbamento.

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione relativa alla tardività della contestazione in quanto il termine di novanta giorni fissato dall’articolo 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali, esclusivamente competente a svolgere le verifiche e gli accertamenti che il caso richiede, a qualificare la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS (nel caso di specie l’accertamento della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali del 4 settembre 2006);

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente in merito alla trasmissione del programma “*Playboy*” e del filmato “*Playboy Film Antology*” che a seguito della visione in sede di audizione del contenuto dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione sono risultati non essere stati trasmessi da “*Telealtoveneto*”;

RITENUTO, altresì, di poter accogliere le giustificazioni addotte in merito alla natura delle scene contenute nei messaggi promozionali di servizi “hot lines” trasmessi dall'emittente, in quanto sebbene basate su rappresentazioni concernenti la sfera sessuale, per la concreta realizzazione delle immagini non sembrano qualificabili come pornografiche poichè non recano la “riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale” (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in Riv. Pen., 1986, 1053), nè esibizione di “comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale” ovvero “pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante” (Cass. 19 marzo 1985, in Foro it., 1986, II, 163);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente “Telealtoveneto” dei messaggi promozionali di servizi “hot lines” di cui sopra non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

#### DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N. 64/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1491/AN  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE  
TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a "non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista

*televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori*” (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”);

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 86/06/DICAM/PROC. N.1491/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale era contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai uno”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” approvato il 29 novembre 2002, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005, in relazione alla messa in onda nell’edizione del “TG1” - sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai uno” - delle ore 20:00 del 24 giugno 2006 di un “servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti” neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto ad informare gli spettatori “che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”;

VISTE le memorie difensive prot. n. ALS/RC/308 del 4 gennaio 2007, pervenute all’Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1096) con le quali la società in questione ha eccepito:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall’inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”, volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l’effetto, non siano posti in condizione di escludere dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- g) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- h) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- i) il fatto che, sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" nel relativo notiziario;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l'informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la deliberazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un obiettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" - al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il fatto che la sequenza - di estrema brevità - sia girata in cd. "campo lungo" e le riprese siano non del tutto nitide e prive di immagini cruente;
- non siano presenti nel servizio le immagini dei minori coinvolti nel reato;
- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai uno" dell'edizione del programma "TGI", andata in onda a partire dalle ore 20:00 del 24 giugno 2006 non integri, in considerazione del fatto che non erano presenti nel servizio le immagini dei minori coinvolti nel reato, gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", paragrafo 2.3, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;


UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";


### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.


Roma, 14 maggio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 65/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1492/AN  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A), E 2.3 DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO  
2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;



CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a *“non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”* (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”);

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 87/06/DICAM/N.PROC.1492/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai due”, la violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alla messa in onda nell'edizione del TG2 - sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai due” - delle ore 13:00 del 24 giugno 2006 di un *“servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti”* neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto a informare gli spettatori *“che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”*;

VISTE le memorie difensive prot. ALS/RC/309 del 4 gennaio 2007, pervenute all'Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1102), e precisate nell'audizione del 23 gennaio 2007 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall'inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”, volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l'effetto, non siano posti in condizione di escludere

dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radio televisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- g) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- h) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- i) il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" nel relativo notiziario;
- j) infine, con specifico riferimento al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice Tv e Minori, il fatto che al momento della messa in onda del servizio le persone coinvolte nell'omicidio non erano minori;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l'informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la delibazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un obiettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" - al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista: *“queste che state per vedere sono le immagini che hanno scioccato l’Inghilterra...”*;
- il fatto che la sequenza, della durata di 40 secondi, sia girata in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, prive di immagini cruento;
- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l’effetto, che la trasmissione da parte dell’emittente *“Rai due”* della edizione del programma *“TG2”*, andata in onda a partire delle ore 13:00 del 24 giugno 2006, non integri, in considerazione della presenza dell’avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dal giornalista, atto a sconsigliare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”*, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

#### DELIBERA


l’archiviazione del procedimento.

Roma, 14 maggio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto  
deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 66/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1493/AN  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RAI TRE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A), E 2.3 DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO  
2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a "non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che,

*comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori” (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori”);*

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 88/06/DICAM/N.PROC.1493/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai tre*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, in relazione alla messa in onda nell’edizione del TG3- sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai tre*” - delle ore 19:00 del 24 giugno 2006 di un “*servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti*” neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto a informare gli spettatori “*che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori*”;

VISTE le memorie difensive prot. ALS/RC/310 del 4 gennaio 2007, pervenute all’Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1099) e precisate nell’audizione del 23 gennaio 2007 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall’inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”, volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l’effetto, non siano posti in condizione di escludere dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radio televisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- a) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- b) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- c) il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” nel relativo notiziario;
- d) infine, con specifico riferimento al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”, il fatto che al momento della messa in onda del servizio le persone coinvolte nell’omicidio non erano minori;

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l’informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall’eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all’evento, la delibazione sull’eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all’obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell’Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l’articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell’Autorità, il vincolo dell’avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce una oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” - al fine di consentire alle famiglie l’espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente annunciato laddove nei titoli di testa le immagini sono state precedute dalla scritta in sovrimpressione “*40 secondi di orrore*”;
- il fatto che la sequenza, della durata di 40 secondi, sia girata in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e prive di immagini cruente;

- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente “*Rai tre*” della edizione del programma “*TG3*”, andata in onda a partire dalle ore 19:00 del 24 giugno 2006 non integri, in considerazione della presenza dell'avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dalla scritta in sovrimpressione, atto a sconsigliare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

#### DELIBERA


l'archiviazione del procedimento.

Roma, 14 maggio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 81/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROC. N° 1495/AN  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177 DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 dicembre 2006, n. CONT./- 95 -/06/DICAM /PROC. N° 1495/AN, notificato in data 12 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai due", la violazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005,



n. 177, per aver trasmesso prima serata del 29 aprile 2006, sull'emittente "Rai due" l'episodio "La vendetta di Archie" della serie "Cold case – Delitti irrisolti;

VISTE le memorie giustificative Prot. ALS/RC/1824 del 25 gennaio 2007 pervenute il 26 gennaio 2007 (Prot. 6082) precisate nell'audizione dell'8 marzo 2007 con le quali la società in questione ha eccepito:

a) che la trama della puntata del *telefilm* della serie "Cold case", intitolato "La vendetta di Archie", si snoda interamente su una vicenda giudiziaria che ruota attorno al mondo della pedofilia, ed è portatrice di un esplicito positivo messaggio consistente nel rappresentare chiaramente le sfere opposte del bene e del male con la conseguente vittoria del bene sul male dimostrata e illustrata attraverso la condanna della pedofilia e dei soggetti che la praticano;

b) che proprio grazie alla visione dell'episodio i telespettatori minori vengono dotati degli strumenti necessari per diffidare, nel mondo reale, di adulti sconosciuti che con scuse, a volte allettanti, possono avvicinarli per scopi perversi e moralmente inaccettabili;

c) per quanto concerne, nello specifico, la scena relativa "alla scomparsa improvvisa del minore mentre sta provando dei vestiti nel camerino di un negozio con la reazione angosciata del padre", che essa non può essere giudicata e ritenuta idonea a provocare un turbamento o "potenziale impatto negativo" nello spettatore minore, atteso che la reazione angosciata dal padre non costituisce nulla più che la dimostrazione di un legittimo e normale comportamento di un genitore che si trova innanzi alla scomparsa improvvisa del proprio figlio; tale scena, pertanto, è viceversa portatrice di un messaggio positivo consistente nell'annettere giusto risalto al rapporto tra padre e figlio e al legame che lo contraddistingue;

d) in merito alla ritenuta circostanza che il *telefilm* segnalato si caratterizzi "per la vicenda in esso rappresentata che appare particolarmente torbida ed inquietante tenuto peraltro conto che ha per protagonisti persone in età minorile implicate in dinamiche a loro incomprensibili", che le dinamiche appena richiamate, in cui i minori protagonisti sono coinvolti, risultano incomprensibili a maggior ragione e per le stesse motivazioni anche nei confronti dei minori telespettatori il cui grado di maturazione non permette loro di far comprendere appieno il significato della pedofilia e delle morbose e perverse attenzioni che un adulto può manifestare verso un minore;

e) che al termine dell'episodio, essendo, nel corso dello stesso, posta in particolare evidenza, "in tutta la sua viscidità e deprecabilità, la pedofilia", viene esaltato indiscutibilmente il valore del bene, soprattutto la vittoria del bene sul male nonché l'aspra condanna del male e di chi lo compie; l'Autorità, pertanto, dovrebbe concentrarsi esclusivamente su tale esplicito messaggio sotteso nel *telefilm* in riferimento analizzando la positività che scaturisce inequivocabilmente dall'opera, consistente, come sopra detto, da una dura e decisa lotta al male e in particolare alla pratica della pedofilia e di chi la compie; da ciò consegue che la visione del *telefilm* "La vendetta di Archie" appare caratterizzata da una rappresentazione di valori morali (preoccupazione del padre per le sorti del figlio rapito, lotta al crimine e in particolare alla pedofilia) che

emergono dal contesto narrativo e dalla cura psicologica con i quali sono tratteggiati i diversi personaggi che ne controbilanciano e ne riducono il potenziale nocivo; ne deriva, pertanto, che la trasmissione dello stesso non integra la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori spettatori costituendo, anzi, un programma inidoneo a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino";

f) le precauzioni adottate dall'emittente in relazione alla trasmissione della serie "Cold case", secondo quanto previsto dall'articolo 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", quali il "bollino rosso" all'inizio del primo episodio e al rientro dalle pause pubblicitarie ed il preavviso che sconsigliava la visione del *film* ai non adulti;

g) la scelta editoriale della Rai - Radiotelevisione italiana Spa di escludere il "bollino giallo", in quanto la natura di servizio pubblico prevede che tutti i programmi siano adeguati alla visione dei telespettatori di tutte le età laddove, eccezionalmente può andare in onda qualche programma riservato al pubblico adulto, che viene contrassegnato dal "bollino rosso" laddove l'episodio *de quo* non è in grado di nuocere allo sviluppo psicofisico del minore;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di cui ai punti a), b), c) e d), che l'episodio "La vendetta di Archie" della serie "Cold case - delitti irrisolti", andato in onda il 29 aprile 2006, durante la fascia oraria di "Televisione per tutti" (dalle ore 21:51 alle ore 22:43) sull'emittente "Rai due" dopo altro episodio della stessa serie dal titolo "Desideri" (dalle ore 21:04:52 alle ore 21:50) è incentrato sul tentativo, messo in atto dalla squadra omicidi, di far luce su un caso di annegamento di un minore, le indagini permettono di ricostruire la drammatica vicenda di un adolescente il quale, trascurato dal padre pedofilo che dedica le sue attenzioni a un bambino da lui stesso "comprato", provoca, per gelosia, la morte per annegamento del bambino come tale suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti (bene/male) nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003);

RITENUTO, viceversa, - anche alla luce della precedente delibera n. 176/06/csp del 20 dicembre 2006 - di poter accogliere le giustificazioni di cui al punto f), in quanto nelle modalità di programmazione del *telefilm* "La vendetta di Archie", che peraltro ha avuto inizio in orario sfalzato (ore 21:51) rispetto al "prime time" della generalità delle emittenti, sia l'emittente che la concessionaria hanno comunque osservato le disposizioni previste dai paragrafi 2.2 e 2.4 del codice di autoregolamentazione "tv e minori" per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di "televisione per tutti", oltretutto l'episodio, quali:

- l'impiego della cd. "farfalla rossa" intermittente all'inizio dell'episodio "La vendetta di Archie" e dopo le interruzioni pubblicitarie;
- l'annuncio verbale della conduttrice in apertura di serata che consiglia la visione "ad un pubblico di adulti" (ore 21:04);

- l'offerta, da parte della concessionaria, di una programmazione alternativa, adatta ad una fruizione familiare congiunta sulle altre reti dello stesso gruppo: varietà "Amore", condotto da Raffaella Carrà su "Rai uno" e "Ulisse, il piacere della scoperta", documentario condotto da Piero Angela, su "Rai due" (come si evince dal Report delle sezioni istruttorie allegato alla Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione "Tv e Minori");

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai due" dell'episodio "La vendetta di Archie" della serie "Cold case - delitti irrisolti" in considerazione dell'orario di trasmissione al di fuori della cd. fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" e della presenza dell'avviso preliminare alla visione del telefilm e della rappresentazione iconografica che qualifica il telefilm come sconsigliato alla visione da parte dei minori - non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con i paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 82/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROC. N° 1496/AN  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE  
ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE  
DEGLI ARTICOLI 3 E 4, COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A),  
E 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 dicembre 2006, n. CONT./- 96 -/06/DICAM /PROC. N° 1496/AN, notificato in data 12 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai due", la

*trasmissione analogica del successivo 5 ottobre abbia avuto contenuto sostanzialmente riparatore”;*

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai due*” del programma del programma “TG2 – dieci minuti” andato in onda in data 4 ottobre 2006 (ore 20:55) “*dedicata al <<partito dei pedofili>> proposto in Olanda*”, in considerazione della presenza dell'avviso preliminare, seppur non rituale, offerto dal giornalista, atto a scongiurare la visione dello stesso da parte dei minori telespettatori, non integra gli estremi della violazione degli articoli 3 e 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

#### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.


Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 138/07/CSP****ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI 2”)  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1,  
LETTERA B) e 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO  
2005, N. 177  
PROCEDIMENTO N° 1539/LF****L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*” del 22 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 1° dicembre 2006, n. 280;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto in data 27 febbraio 2007 n. 32/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 7 marzo 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, concessionaria esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "RAI 2", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel corso della trasmissione "Stiamo lavorando per noi" andata in onda in data 7 febbraio 2007, dalle ore 21.00, e in particolare alle ore 21.56 circa, *sub specie* di induzione ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità nonché di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità e di offesa alla confessione cattolica e al relativo sentimento religioso;

VISTE le memorie giustificative della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. pervenute in data 23 marzo (prot. 19679), 15 e 28 giugno (prot. 39580 e prot. 42317) 2007 in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- i fatti contestati devono essere valutati nell'ambito dell'espressione del diritto di satira permeante lo sketch cabarettistico rappresentativo di un episodio di satira politico – sociale narrato attraverso la rappresentazione burlesca ma non denigratoria della liturgia eucaristica;
- tale sketch è stato rappresentato innumerevoli volte, è andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006 ed è parte integrante dello spettacolo teatrale "Nuotando con le lacrime agli occhi", attualmente in tournée e messo in scena anche in teatri parrocchiali, quale il teatro Excelsior di Cesano Maderno, in data 16 febbraio 2007, e il teatro parrocchiale S. Giulia Cinema Teatro di Cassano Magnano in data 13 febbraio 2007;
- essendo lo sketch in esame espressione di attività teatrale o meglio artistica è naturale che ogni singola rappresentazione possa di volta in volta presentare delle marginali differenze;
- i parametri di liceità della satira, per costante e uniforme dottrina e giurisprudenza, sono meno restrittivi rispetto a quelli che disciplinano il diritto di cronaca in quanto la satira non risponde ad esigenze informative, non ha alcun rapporto di necessità e coincidenza con la verità del fatto e non deve conformarsi a canoni di equilibrata espressione, i quali cedono di fronte al bisogno di ilarità e anche di irrisione "dissacrante" profondamente radicato nell'uomo;
- il linguaggio utilizzato rientra nei comuni canoni di linguaggio a carattere burlesco e paradossale, i cui singoli termini la giurisprudenza ha ormai affrancato dalle comuni censure di scurrilità e comunque trasmesse nel pieno rispetto del limite della continenza del linguaggio, non offensivo ma esclusivamente comico o satirico, come avvalorato dall'utilizzo alternato di espressioni in dialetto lombardo, ossia in lingua volgare nel senso fatto palese dall'etimo "vulgus";

- relativamente a quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di trasmissione che induce ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità, si tratta di una rappresentazione volutamente paradossale finalizzata alla sensibilizzazione sul problema dell'intolleranza razziale e delle differenze di classe sociale, essendo contrapposti, per l'appunto, nei successivi passaggi descrittivi i figli degli extracomunitari ai figli degli impiegati e a quelli degli industriali, attraverso una satira pungente;
- le espressioni contestate non si riducono "in semplicistiche aggressioni verbali, prive di supporto argomentativo – dialettico e pertanto gratuite, o in un insulto fine a se stesso, o esplosione verbale informe, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni o altro atteggiamento spirituale", bensì costituiscono l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito, anche in materia di religione, specificata nel diritto di satira, oltre che della libertà di espressione artistica, anch'essa radicata nella Costituzione;
- nella ricostruzione paradossale effettuata nello sketch si è avuta cura evitare di appropriarsi della simbologia del rito cattolico (il prete non indossa abiti da messa, il libro che ha davanti non è il messale ma chiaramente l'elenco delle pagine gialle);
- il programma nel corso del quale sono accaduti i fatti addebitati è stato affidato dalla società RAI – Radiotelevisione italiana alla società Alto Verbano con contratto di appalto, deducendo in obbligazione il rispetto della normativa a tutela dei minori e a protezione dei diritti fondamentali della persona, e richiedendo alla appaltatrice un impegno attivo nella adozione di ogni cautela e misura idonea a garantire tale osservanza – anche mediante consegna ai partecipanti del Codice di autoregolamentazione tv e minori – sotto comminatoria di inadempimento assistito da clausola penale e comunque con manleva a favore della Rai;
- lo sketch cabarettistico oggetto della contestazione, oltre a non rivestire un potenziale nocivo all'equilibrio psichico e morale del minore, è stato comunque trasmesso alle ore 21.56 circa, ossia nella fascia oraria di "televisione per tutti" in cui si presume che il pubblico dei più giovani all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire spiegazioni o eventualmente di impedire la visione di sequenze ritenute non adatte;

VISTA la nota firmata dai Signori Renato Pozzetto e Aurelio Ponzoni, autori e protagonisti della trasmissione oggetto del presente procedimento, in data 8 maggio 2007, prot. 29416, in cui si sostiene che lo sketch "La solita predica" rappresentato nel corso del programma "Stiamo lavorando per noi", andato in onda il 7 febbraio 2007 su RAI 2, lungi dal voler offendere gli extracomunitari è da considerarsi in difesa e a sostegno dei problemi di questi ultimi; lo stesso sketch è stato rappresentato innumerevoli volte, è andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006 ed è parte integrante dello spettacolo teatrale "Nuotando con le lacrime agli occhi", attualmente in tournée e messo in scena anche in teatri parrocchiali, non essendo



assolutamente nelle intenzioni degli autori la lesione o diffamazione della religione cattolica o della Chiesa: nello sketch “La solita predica” è stata creata una situazione paradossale e grottesca in cui un prete arrabbiato con i poveri offre lo spunto per creare una situazione di critica sociale a favore degli ultimi; in particolare si segnala che il prete non indossa abiti da messa, il libro che ha davanti non è il messale ma chiaramente l’elenco delle pagine gialle, e non appaiono oggetti sacri, e comunque si assume un impegno a evitare eventuali fraintendimenti;

UDITA in data 3 maggio 2007 la società concessionaria, che nel corso dell’audizione ha ribadito le eccezioni svolte nelle memorie difensive;

PRESA VISIONE della registrazione dello sketch andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006, in cui sono omesse alcune battute riportate nella rappresentazione trasmessa dalla RAI in data 7 febbraio 2007, in particolare è rilevata la mancanza dell’espressione “...sa di tappo...” riferita al sacramento eucaristico;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la disciplina dell’istituto dell’appalto di servizi, nel quale sicuramente si inquadra il rapporto contrattuale intercorrente tra la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la società Alto Verbano, non solleva il soggetto appaltante da responsabilità per fatto dell’appaltatore, come asserito dalla giurisprudenza, laddove “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537);
- la circostanza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocimento ai minori non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le dedotte eccezioni con riferimento alla contestazione di violazione dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *sub specie* di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità in quanto, ad un più approfondito esame della fattispecie, si può ritenere che il linguaggio utilizzato rientra nei comuni canoni di linguaggio a carattere burlesco e paradossale, nel

pieno rispetto del limite della continenza del linguaggio, non offensivo ma esclusivamente comico o satirico, in particolare in quanto espresso in dialetto lombardo, ossia in lingua volgare nel senso fatto palese dall'etimo "*vulgus*";

RITENUTO, inoltre, per quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di trasmissione che induce ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità, che il più approfondito esame della rappresentazione trasmessa, nella sua interezza, consente di valutare lo sketch come una rappresentazione volutamente paradossale, essendo contrapposti, per l'appunto, nei successivi passaggi descrittivi i figli degli extracomunitari ai figli degli impiegati e a quelli degli industriali, attraverso espressioni che non si riducono a semplicistiche aggressioni verbali e gratuite, o in un insulto fine a se stesso, bensì costituiscono l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, specificata nel diritto di satira, oltre che della libertà di espressione artistica, come radicate nella Costituzione;

RITENUTO, infine, per quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di offesa alla confessione cristiana cattolica e al relativo sentimento religioso, come prescritto dal paragrafo 2.5, lettera b) – trasmissioni di intrattenimento - nella fascia oraria 7-22.30 di televisione per tutti del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, integrante la lesione dei diritti fondamentali della persona e nocimento allo sviluppo psichico e morale dei minori, che il contesto di riferimento e la figura del "*prete arrabbiato con i poveri*", che è protagonista dello sketch "La solita predica", possa corrispondere a una situazione paradossale e grottesca, eventualmente idonea a generare negli ascoltatori lo spunto per creare una situazione di critica sociale a favore degli ultimi, in particolare ipotizzando che il pubblico dei più giovani all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire loro spiegazioni; in particolare, la proposizione della scena della liturgia eucaristica nell'ambito di uno spettacolo rappresentato anche in teatri parrocchiali, come dichiarato, costituisce parametro di valutazione di tolleranza e comprensione della satira da parte di un pubblico presuntivamente più attento e sensibile a tali tematiche;

CONSIDERATO, pertanto, che la trasmissione oggetto del presente procedimento possa essere ricondotta alla fattispecie di cui agli articoli 21 e 33 della Costituzione nell'ambito del diritto di espressione artistica quale corollario della libertà manifestazione del pensiero per il carattere satirico dello sketch mandato in onda alle ore 21:56 circa del 7 aprile 2006 e la congruenza con tale scopo, in ragione delle modalità di presentazione dei temi trattati e del contesto rappresentato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";


**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 2 agosto 2007

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M.Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 172/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1556/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' S.I.G.E. SOCIETA' INDUSTRIALE GRAFICA EDITORILE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA SICILIA") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 21 maggio 2007 CONT./64/07/DICAM/N°PROC.1556/FB, notificato in data 8 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società S.I.G.E. Società Industriale Grafica Editoriale S.p.A., con sede legale in Catania, via O. da Pordenone n. 50, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Antenna Sicilia", la violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 21 agosto 2006 il film dal titolo "I ragazzi soprannaturali" privo di nulla osta alla proiezione in pubblico;

VISTE le memorie giustificative in data 23 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 41969 del 27 giugno 2007), con le quali la società in questione ha osservato che al film oggetto di contestazione non è mai stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico in quanto, come anche evidenziato nell'atto notificato, lo stesso non è mai stato presentato per essere sottoposto a revisione cinematografica;

UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società S.I.G.E. S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha osservato che l'acquisto dei diritti di sfruttamento del lungometraggio in questione è stato effettuato dalla S.I.G.E.

con riferimento alla sola diffusione televisiva in quanto la società non è operante in altri mercati della distribuzione e per tale ragione il film oggetto di contestazione non è soggetto all'obbligo di essere sottoposto a revisione cinematografica per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico da parte della competente Commissione, obbligo previsto unicamente per i film destinati alla distribuzione nell'ambito del circuito cinematografico;

VISTA la nota in data 19 ottobre 2007 (pervenuta all'Autorità il 22 ottobre 2007 prot. n. 62828) inviata dalla S.I.G.E. S.p.A. - a seguito della richiesta di chiarimenti e di documentazione effettuata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali con nota prot. n. 58968 del 4 ottobre 2007 - con la quale la citata società ha inviato copia del contratto di acquisizione dei diritti di sfruttamento televisivo del film oggetto di contestazione, nonché copia del bilancio della Società da cui si evince che i ricavi della S.I.G.E. provengono nella quasi totalità da proventi per attività radiotelevisiva e solo in minima parte dalla gestione di patrimonio immobiliare;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in merito alla destinazione del film "*I ragazzi soprannaturali*" alla diffusione televisiva ed alla conseguente sottrazione dello stesso all'obbligo preventivo di sottoposizione alla Commissione di revisione cinematografica per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico;

RITENUTO che la trasmissione da parte dell'emittente "*Antenna Sicilia*" del film "*I ragazzi soprannaturali*" non integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;


UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

#### DELIBERA

L'archiviazione degli atti.


Napoli, 21 novembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



f.f. IL PRESIDENTE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

